COLLEZIONE
DI
BOLLE, BREVI, CARTE, TRATTATI
ED
ALTRI DOCUMENTI E PEZZI AUTENTICI
RELATIVI
AL CONCORDATO
TRA LA SANTA SEDE APOSTOLICA
E
LA REPUBBLICA FRANCESE
Col Testo Latino a fronte.

VENEZIA
1802.
Nella Stamperia della Veneta Società Letteraria e Tipografica.
Con Sovrano Regio Permesso.

CONCORDATO

Tra il Governo Francese e Sua Santità Pio VII. cambiato li 3 Fruttidoro, Anno nono della Repubblica Francese (23 Settembre 1801.)

Il primo Console della Repubblica Francese e Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII hanno nominati per loro respettivi Plenipotenziarj; il primo Console il Cittadino Giuseppe Bonaparte Consigliere di Stato, Cretst Consigliere pure di Stato e Bernier Dottore in Teologia muniti tutti di pien potere; e dall'altra parte Sua Santità ha nominato Sua Eccellenza il Sig. Cardinale Ercole Consalvi Secretario di Stato, e Monsignor Giuseppe Spina (ora Cardinale) Prelato Domestico assistente al trono pontificio, e il P. Caselli Teologo Consultore della Santa Sede, ugualmente muniti di pien potere nelle dovute forme, i quali dopo il cambio delle loro respettive credenziali, hanno conchiusa la seguente Convenzione:

Il Governo della Repubblica Francese riconosce, che la Religione Cattolica Apostolica Romana, è la Religione professata dalla maggior parte dei Cittadini Francesi. Sua Santità riconosce ugualmente, che questa stessa Religione ha conseguito, ed è per conseguire ancora attualmente il più gran bene, ed il più

grande e luminoso stabilimento del culto Cattolico in Francia, e di quella particolare professione che ne fanno i Consoli della Repubblica. In conseguenza però di questa vicendevole ricognizione delle parti, sì pel vantaggio della Religione che pel mantenimento dell' interna tranquillità, esse hanno convenuto come segue:

I. La Religione Cattolica Apostolica Romana sarà liberamente esercitata in Francia; il di lei Culto sarà pubblico, e si conformerà ai regolamenti di Polizia che il Governo giudicherà necessarj per l'oggetto della pubblica tranquillità.

II. Sarà fatta dalla Santa Sede di concerto col Governo una nuova circoscrizione delle Diocesi Francesi.

III. Sua Santità dichiarerà ai Titolari dei Vescovati Francesi, che essa aspetta da loro colla più gran fiducia pel bene della pace e dell'unità ogni specie di sacrifizio non eccettuato quello delle loro Sedi; e dopo tale esortazione, se essi ricuseranno di prestarsi a questo sacrifizio voluto dal bene della Chiesa (rifiuto però che Sua Santità non si attende) sarà proveduto con novelli Titolari al governo dei Vescovati stabiliti dalla nuova circoscrizione nei termini seguenti.

IV. Il primo Console della Repubblica tre mesi dalla pubblicazione della Bolla di Sua Santità, farà la nomina agli Arcivescovati, e Vescovati voluti dalla nuova circoscrizione e seguita tal nomina Sua Santità conferirà la Isti-

Istituzione Canonica relativa secondo le forme stabilite per rapporto alla Francia prima del cangiamento del di lei Governo.

V. Le nomine ai Vescovati che vacheranno in seguito, saranno ugualmente fatte dal primo Console, e l'Istituzione Canonica verrà data dalla Santa Sede in conformità dell' articolo precedente.

VI. I Vescovi prima di entrare nelle loro funzioni presteranno direttamente nelle mani del primo Console il giuramento di fedeltà già praticato prima del cangiamento del Governo, che sarà concepito nei seguenti termini: " Io giuro e prometto a Dio sui Santi
„ Evangelj di prestare obbedienza e fedeltà al
„ Governo stabilito della Repubblica Fran-
„ cese. Prometto altresì di non avere alcuna
„ intelligenza, nè di assistere ad alcuna adu-
„ nanza, nè di serbare alcuna lega o al di
„ dentro o al di fuori che sia contria alla
„ tranquillità pubblica sia nella mia Diocesi
„ come altrove, e sapendo che si trama qual-
„ che cosa in pregiudizio dello Stato mi farò
„ un dovere di informarne il Governo. „

VII. Gli Ecclesiastici del secondo ordine presteranno lo stesso giuramento nelle mani delle autorità Civili stabilite dal Governo.

VIII. La formula della preghiera seguente verrà recitata terminata l'uffiziatura in tutte le Chiese Cattoliche della Francia.

Domine salvam fac Rempublicam;
Domine salvos fac Consules.

 IX.

IX. Li Vescovi faranno una nuova circoscrizione delle Parrocchie delle loro Diocesi, la quale non avrà però effetto, che dopo l'assenso del Governo.

X. Li Vescovi nomineranno li Parrochi; e la loro scelta non potrà cadere, che sopra persone approvate dal Governo.

XI. Li Vescovi potranno avere un Capitolo nella loro Diocesi, senza aggravio del Governo.

XII. Tutte le Chiese Metropolitane, Cattedrali, Parrocchiali, ed altre non alienate, necessarie al Culto, verranno date a disposizione dei Vescovi.

XIII. Sua Santità per il bene della pace, e il felice ristabilimento della Religione Cattolica dichiara, che nè Lui, nè i suoi Successori molesteranno in alcuna maniera quei che hanno acquistati Beni Ecclesiastici alienati, e che in conseguenza la proprietà di quelli stessi Beni, li Diritti e Rendite annessevi, resteranno immutabilmente nelle loro mani, o in quelli che avranno causa da loro.

XIV. Il Governo assicurerà un conveniente assegnamento ai Vescovi e ai Parrocchi, le cui Diocesi e Parrocchie saranno comprese nella nuova circoscrizione.

XV. Il Governo prenderà ugualmente delle misure, perchè i Cattolici Francesi possano, volendolo, fare in favore delle Chiese delle fondazioni.

XVI. Sua Santità riconosce nel Primo Console della Repubblica Francese, gli istessi di-

rit-

ritti e prerogative, di cui godeva presso di Essa l'antico Governo.

XVII. Resta convenuto tra le parti contraenti, che nel caso, che alcun de' Successori del Primo Console attuale non fosse Cattolico, li diritti e le prerogative, mentovate nel sopraddetto Articolo, e le nomine ai Vescovati saranno regolati per rapporto a lui con una nuova Convenzione.

Le ratifiche saranno cambiate a Parigi nel termine di 15 giorni.

DIVISION DELLA REPUBBLICA

In Arcivescovadi e Vescovadi.

ARCIVESCOVO di Parigi. Dipartimento della Senna.
Troyes-Aube-Yonne.
Amiens-la Somme-l'Oise.
Soissons l'Aisne.
Arras le Pas-de-Calais.
Cambrai-le Nord.
Versailles-Seine-&-Oise-Eure-&-Loire.
Maux-Seine-&-Marne-Marne.
Orleans. Losiet-Loir-&-Cher.
ASCIVESCOVO di Malines. Les Deux-Néthes-la Dyle.
Namur. Sambre-&-Meuse.
Tournay- Jemmape.
Aix la Chapelle-la Roër-Rhin-&,Moselle.
Trèves. La Sarre.
Gand. L' Escaut-la Lys.

Liège Meuse-Inferieure-l'Ourthe.
Mayenne. Mont-Tonnerre.
ARCIVESCOVO di Besançon. Haute-Saône-Doubs-Jura.
Autnn. Saône-&-Loire-Nievre.
Metz-Moselle-Les Forêts-Ardennes.
Strasbourg. Haut & Bas-Rhin.
Nancy Meuse-Meurthe-Les Vosges.
Dyon Cote-d'Or-Haute-Marne.
ARCIVESCOVO di Lion le Rhône- la Loire, l'Ain.
Mende. Ardêche-Lozère.
Grenoble. L'Isére.
Valence la Drome.
Chambéry-Mont-Blanc-Léman.
ARCIVESCOVO d'Aix. Le Var-lesBouches-du-Rhône.
Nice Alpes-Marittimes.
Avignon Gard-Vaucluse.
Ajaccio Golo Liamone.
Digne Hautes-Alpes-Basses-Alpes.
ARCIVESCOVO di Tolosa-Haute-Garonne-L'Arriêge.
Cahor. Le Lot-Aveyron.
Montpellier. Hérault-Tarn.
Carcassonne Aude-Pyrénées.
Agen Lot-&-Garonne-Gers.
Bayonne. Landes-Haütes & Basses-Pyrénées.
ARCIVESCOVO di Bordeaux-Gironde.
Poitiers-Deux Sèvres-Vienne.
La Rochelle. Charente-Inferiure-Vendée.
Augoulême Charente-Dordogne.
ARCIVESCOVO di Bonrges Cher-Indre.

Clér-

Clérmont. Allier-Puy-de-Dôme.
Saint Flour. Haute-Loire-Cantal.
Limoges. Creuze-Corrèze-Aute Vienne.
ARCIVESCOVO di Tours. Indre-e-Loire.
La Mans. Sarthe-Mayenne.
Angers. Maine-e-Loire.
Nantes. Loire-Inferieure.
Rennes. Ille-&-Vilaine.
Vannes. Morbihan.
Saint Brieux. Côtes du-Nord.
Quimper. Le Finistère.
ARCIVESCOVO di Roven. Seine-Inferieure.
Coutances. Manche.
Bayeux. Calvados.
Seex. Orne.
Evreux. Eure.

ARTICOLI ORGANICI

DELLA

CONVENZIONE DE' 26 MESSIDORO, ANNO 9.

TITOLO PRIMO.

Del Governo della Chiesa Cattolica in tutti i suoi rapporti generali coi diritti e la polizia dello Stato.

"ART. I. Nessuna Bolla, Breve, Rescritto, Decreto, Mandato, Provvisione, Segnatura in luogo di provvisione, nè altre spedizioni della Corte di Roma, sebbene non riguardassero che i particolari, potranno essere ricevute, pubblicate, impresse, o eseguite senza l' autorizzazione del Governo.

II. nessun individuo col carattere di Nunzio, Legato, Vicario o Commissario Apostolico, o sotto qualunque altro nome, potrà, senza la medesima autorizzazione, esercitare sul suolo Francese o altrove, veruna funzione relativa agli affari della Chiesa Gallicana.

III. I Decreti de' Sinodj stranieri, non potranno esser pubblicati in Francia, prima che il Governo non ne abbia esaminata la forma e la loro conformità colle leggi, dritti e franchigie della Repubblica Francese, e tutto ciò che nella loro pubblicazione potrebbe alterare o interessare la pubblica tranquillita.

IV.

IV. Non potrà, senza la permissione del Governo, tenersi verun Concilio nazionale o metropolitano, verun Sinodo diocesano, veruna assemblea deliberante.

V. Tutte le funzioni ecclesiastiche saranno gratuite, salve le obblazioni autorizzate e stabilite con regolamenti.

VI. In ogni caso di abuso per parte de' superiori e di altre persone ecclesiastiche si potrà ricorrere al Consiglio di Stato. I casi di abuso sono l' usurpazione e l' eccesso del potere, la contravvenzione alle leggi e regolamgnti della Repubblica, l' infrazione delle regole consacrate dai Canoni ricevuti in Francia, l' attentato alla libertà, franchigie, costumi della Chiesa Gallicana, ed ogni intrapresa e procedura, che nell' esercizio del Culto, possa compromettere l' onore de' cittadini, turbare arbitrariamente la loro coscienza, degenerare contro di essi in oppressione, in ingiuria, o scandolo pubblico.

VII. Si potrà egualmente ricorrere al Consiglio di Stato per ogni attentato all' esercizio pubblico del Culto, ed alla libertà, che le leggi ed i regolamenti garantiscono ai suoi ministri.

VIII. Competerà il diritto del ricorso ad ogni persona interessata. In mancanza del ricorso privato, ricorrerà, per officio, il prefetto. Il funzionario pubblico, l' ecclesiastico, o la persona che vorrà far uso di questo ricorso, indirizzerà una memoria circostanziata e sottoscritta al Consigliere di Stato incaricato de-

degli affari riguardanti il Culto, il quale sarà obbligato a prendere nel più breve tempo possibile tutte le notizie necessarie; e dietro suo rapporto, l'affare sarà, secondo l'esigenza del caso, definitivamente terminato nella forma amministrativa, e rinviato alle autorità competenti.

TITOLO SECONDO.

De' Ministri.

SEZIONE I.

Disposizioni Generali.

IX. Il Culto Cattolico sarà esercitato sotto la direzione degli Arcivescovi e Vescovi nelle loro Diocesi, e sotto quella dei Parrochi nelle loro parrocchie.

X. Ogni privilegio portante esenzione o attribuzione dalla giurisdizione Episcopale, è abolito.

XI. Gli Arcivescovi e Vescovi potranno, coll'autorizzazione del Governo, e stabilire nelle loro Diocesi dei Capitoli Cattedrali e dei Seminarj. Tutti gli altri stabilimenti Ecclesiastici sono soppressi.

XII. Sarà libero agli Arcivescovi e Vescovi d'aggiungere al loro nome il titolo di Cittadino o quello di *Monsieur*. Tutte le altre qualificazioni sono interdette.

Sezione II.

Degli Arcivescovi e Metropolitani.

XIII. Gli Arcivescovi consacreranno e istalleranno i loro suffraganei. In caso d'impedimento o di rifiuto per parte loro saranno supplite dal Vescovo più anziano del Circondario Metropolitano.

XIV. Veglieranno al mantenimento della fede e della disciplina nelle Diocesi dipendenti dalla loro Metropoli.

XV. Giudicheranno dei riclami e delle lagnanze portate contro la condotta e le decisioni dei Vescovi suffraganei.

Sezione III.

De' Vescovi Vicarj generali e Seminarj.

XVI. Non si potrà essere nominato Vescovo prima dell'età d'anni 30 e se non si è originario Francese.

XVII. Prima della spedizione del Decreto di nomina quello o quelli che saranno proposti, saranno tenuti di riportare un attestato di buona vita, e costumi, spedito dal Vescovo nella Diocesi del quale avranno esercitato le funzioni del ministero Ecclesiastico; essi saranno esaminati sulla loro Dottrina da un Vescovo e due Preti saranno commissionati dal primo Console, i quali diriggeranno il risultato del loro esame al Consigliere di Stato

to incaricato di tutti gli affari concernenti i Culti.

XVIII. Il Prete nominato dal primo Console farà le diligenze per riportare l'approvazione del Papa. Ei non potrà esercitare alcuna funzione prima che la Bolla portante la sua istituzione abbia ricevuto l'approvazione del Governo sia a norma di quanto vien prescritto dalla Convenzione stabilita tra il Governo Francese e la S. S. Questo giuramento sarà prestato al primo Console; e ne sarà steso processo verbale dal Segretario di Stato.

XIX. I Vescovi nomineranno e istituiranno i Parrochi, nonostante non manifesteranno la loro nomina, e non daranno l'istituzione canonica che dopo che questa nomina sarà stata aggradita dal primo Console.

XX. Saranno tenuti di risiedere nelle loro Diocesi; non potranno uscirne che col permesso del primo Console.

XXI. Ogni Vescovo potrà nominare due Vicarj generali ed ogni Arcivescovo tre, e saranno scelti tra i Preti che abbiano le qualità necessarie per esser Vescovi.

XXII. Visiteranno annualmente in persona una porzione delle loro Diocesi e nello spazio di cinque anni la diocesi intera. Nel caso di legittimo impedimento la visita sarà fatta da un Vicario Generale.

XXIII. I Vescovi saranno incaricati dell'organizzazione de' loro Seminarj e i regolamenti della medesima saranno sottomessi all'approvazione del primo Console.

XXIV.

XXIV. Quelli che saranno scelti all'impiego di maestri ne' Seminarj sottoscriveranno la dichiarazione del Clero di Francia del 1682 e pubblicata in vigore di Editto di quell'anno, obbligandosi ad insegnare la dottrina in esso contenuta, ed i Vescovi, trasmetteranno nelle forme questa sottomissione al Consigliere di Stato incaricato di tutti gli affari concernenti i Culti.

XXV. I Vescovi invieranno ogni anno al suddetto Consigliere di Stato il nome delle persone che vanno a studiare ne' Seminarj e hanno destinato di abbracciare lo Stato Ecclesiastico.

XXVI. Non potranno ordinare alcun Ecclesiastico, che non giustifichi di avere almeno una rendita certa di 300 franchi l'anno, se non ha compita l'età di 25 anni, e non riunisce in se tutte le qualità ordinate da' Canoni ricevuti in Francia. I Vescovi non faranno alcuna ordinazione prima che il numero degli ordinandi non sia trasmesso al Governo ed approvato.

SEZIONE IV.

De' Curati.

XXVII. I Curati non potranno entrare in funzione, che dopo aver prestato innanzi al Prefetto il giuramento prescritto dalla Convenzione stipulata con la S. Sede. Il processo verbale di detto prestato giuramento sarà compi-

pi-

pilato dal Segretario della Prefettura e collazionato nelle dovute forme.

XXVIII. Saranno messi in possesso dal Curato o dal Prete, che a tal uopo verrà nominato dal Vescovo.

XXIX. Saranno tenuti a risieder nelle loro parrocchie.

XXX. I Curati saranno immediatamente sottomessi a' Vescovi nell'esercizio delle loro funzioni.

XXXI. I Vicarj e i Subalterni eserciteranno il loro ministero sotto la vigilanza e direzione de' Curati. Saranno essi approvati dal Vescovo e rimossi dall'impiego di suo ordine.

XXXII. Nessun forestiero potrà essere impiegato nelle funzioni del ministero Ecclesiastico senza la permissione del Governo.

XXXIII. E' interdetta ogni funzione a qualunque Ecclesiastico anche Francese, il quale non appartiene a nessuna Diocesi.

XXXIV. Un Prete non potrà lasciare la sua Diocesi per andare in altra senza la permissione del Vescovo.

Sezione V.

De' Capitoli Cattedrali e del Governo delle Diocesi durante la vacanza della Sede.

XXXV. Gli Arcivescovi e Vescovi, che vorranno usare della facoltà loro accordata di stabilire de' Capitoli, non potranno farlo senza essere autorizzati dal Governo, tanto

pel

pel suddetto stabilimento, quanto per il numero e scelta degli Ecclesiastici destinati a formarlo.

XXXVI. Durante la vacanza delle Sedi, sarà provveduto intorno al Governo delle Diocesi dal Metropolitano, e in sua mancanza dal più anziano de' Vescovi suffraganei. I Vicarj generali continueranno nelle loro funzioni anche dopo la morte del Vescovo fino all'elezione del successore.

XXXVII. I Metropolitani e i Capitoli Cattedrali saranno tenuti senza dilazione di dare avviso al Governo della vacanza delle Sedi, e delle misure prese per l'amministrazione delle Diocesi vacanti.

XXXVIII. I Vicarj generali, che governeranno durante la vacanza non meno che i Metropolitani o Capitolari, non faranno veruna innovazione nelle usanze e costumi delle rispettive Diocesi.

TITOLO TERZO.

Del Culto.

XXXIX. Non vi sarà che una Liturgia ed un Catechismo in tutte le Chiese Cattoliche della Francia.

XL. Nessun Curato potrà ordinare preghiere pubbliche straordinarie nella sua parrocchia, senza la permissione del Governo.

XLI. Nessuna festa eccettuata la domenica potrà essere stabilita senza la permissione del Governo.

XLII. Gli Ecclesiastici useranno nelle ceremonie religiose degli abiti convenienti al loro grado e a'loro titoli; ma non potranno in verun caso nè sotto alcun pretesto usare de' colori è distintivi riservati a' Vescovi.

XLIII. Tutti gli ecclesiastici saranno vestiti alla Francese e di nero. I Vescovi a questo abito vi aggiungeranno la Croce pastorale e le calzette paonazze.

XLIV. Le Cappelle domestiche e gli Oratorj particolari non potranno essere stabiliti senza un' espressa permissione del Governo che si accorderà ad istanza del Vescovo.

XLV. Niuna ceremonia avrà luogo fuori degli edifizj consacrati al Culto Cattolico in quelle Città ove ne esistono altri destinati a differenti Culti.

XLVI. L'istesso Tempio non potrà esser consacrato che a un solo e medesimo Culto.

XLVII. Vi sarà nelle Cattedrali e Parrocchie un posto distinto per gl'individui Cattolici rivestiti di autorità civile e militare.

XLVIII. Il Vescovo anderà d'accordo col Prefetto per concertare la maniera di chiamare i fedeli al servizio Divino, mediante il suono delle Campane, il qual suono non avrà luogo per altra causa senza il permesso della Polizia.

XLIX. Allorchè il Governo ordinerà delle pubbliche preghiere, i Vescovi si concerteranno col Prefetto e il comando militare del paese pel giorno ed il modo di eseguire un tal'ordine.

L. Le

L. Le prediche solenni chiamate in Francia *Sermoni*, e quelle conosciute sotto nome di *Stazioni* dell' Avvento e della Quaresima, non saranno fatte, che da Sacerdoti autorizzati specialmente da' Vescovi.

LI. I Curati nelle preci parrocchiali pregheranno e faranno pregare per la prosperità della Repubblica Francese e per i Consoli.

LII. Eglino non si permeteranno in tutte le loro istruzioni veruna offesa diretta contro qualunque persona o contro gli altri Culti permessi nello Stato.

LIII. Non faranno dal pulpito alcuna pubblicazione aliena ed incoerente all' esercizio del Culto, senza che vi sieno autorizzati espressamente dal Governo.

LIV. Non daranno la benedizione nuziale, che a quelli, che giustificheranno in buona e dovuta forma di aver contratto il matrimonio innanzi l'ufiziale civile.

LV. I registri tenuti da' ministri del Culto, non essendo e non potendo essere relativi all' amministrazione de' Sacramenti non potranno in verun caso soppiantare i registri ordinati dalla legge per convalidare lo Stato civile de' Francesi.

LVI. In tutti gli atti ecclesiastici e religiosi, si dovrà far uso del calendario d' equinozio, (o sia quello che comincia a 21 di settembre) stabilito dalle leggi della Repubblica, indicando i giorni secondo i nomi che prima aveano nel calendario de' soltsizj (o antico Calendario).

LVII. Il riposo de' funzionarj pubblici, sarà fissato in avvenire nella domenica.

TITOLO QUARTO.

Della circoscrizione degli Arcivescovi e Vescovi, Parrocchie, Edifizj destinati al Culto e del trattamento dei ministri.

SEZIONE I.

Della circoscrizione degli Arcivescovi e Vescovi.

LVIII. Vi saranno in Francia dieci Arcivescovi metropolitani e cinquanta Vescovi.

LIX. La circoscrizione delle Metropolitane e delle diocesi, sarà fatta conforme al seguente prospetto.

SEZIONE II.

Della circoscrizione delle Parrocchie.

LX. Vi sarà almeno una Parrocchia in ciascheduna giustizia detta di pace. Vi saranno in oltre stabilite delle Chiese subalterne o di soccorso quante ve ne sarà di bisogno.

LXI. Ciaschedun Vescovo di concerto col prefetto regolerà il numero e l'estensione di dette Chiese subalterne. I piani stabiliti saranno sottomessi al Governo e non verranno messi in esecuzione senza la sua sanzione.

LXII.

LXII. In nessuna parte del Territorio Francese si potrà erigere una nuova cura o Chiesa subalterna senza licenza del Governo.

LXIII. I preti che serviranno le Chiese subalterne saranno nominati da' Vescovi.

Sezione III.

Del trattamento de' Ministri.

LXIV. Il trattamento degli Arcivescovi sarà di 15 mila franchi l'anno.

LXV. Il trattamento de' Vescovi di 10 mila franchi.

LXVI. I Curati saranno distribuiti in due classi. Il trattamento della prima classe sarà di mille e 500 franchi quello de Curati della seconda di mille franchi.

LXVII. Le pensioni di cui essi godono in vigore delle leggi dell' assemblea costituente saranno incluse in questo loro trattamento. I Consigli generali delle grandi comunità, potranno su loro beni rurali o rendite loro accordare un aumento se le circostanze lo esigeranno.

LXVIII. I Vicarj e Preti subalterni o cooperatori saranno scelti tra gli ecclesiastici pensionati in esecuzione delle leggi dell' assemblea costituente: l'importo delle loro pensioni e il prodotto delle oblazioni formeranno il loro trattamento.

LXIX. I Vescovi formeranno i progetti de' regolamenti relativi alle oblazioni, che i mini-

nistri del culto sono autorizzati a ricevere per l'amministrazione de' Sagramenti. Questi progetti non potranno esser messi in esecuzione senza la licenza del Governo.

LXX. Ogni Ecclesiastico pensionato dallo Stato sarà privato della sua pensione se ricusa senza causa legittima di coprir que' posti che gli verranno affidati.

LXXI. I Consigli generali de' dipartimenti sono autorizzati a procurare agli Arcivescovi e Vescovi un conveniente alloggio.

LXXII. I Presbiterj o Case parrocchiali con gli orti annessi non alienati verranno restituiti a Curati e Preti delle Chiese subalterne. In mancanza, i detti Consigli generali troveranno le opportune case ed orti annessi.

LXXIII. Le fondazioni che hanno per oggetto il mantenimento de' ministri e l' esercizio del Culto, non potranno essere appoggiate che sopra rendite costituite sopra lo Stato. Esse saranno accettate dal Vescovo diocesano e non potranno essere eseguite senza la permissione del Governo.

LXXIV. Gli stabili ossiano case parrocchiali, orti, ec. non potranno esser mai addetti a titoli Ecclesiastici, nè posseduti da' Ministri del Culto in correspettività delle loro funzioni.

SEZIONE IV.

Degli edifizj destinati al Culto.

LXXV. Gli edifizj anticamente destinati al Culto Cattolico, e che si trovano attualmente in potere della nazione, a ragione di un edifizio per Curato e per Chiesa subalterna, verranno messi a disposizione de' Vescovi in vigore di Decreto del Prefetto del Dipartimento. Una copia di questo Decreto sarà spedita al Consigliere di Stato incaricato di tutti gli affari concernenti i Culti.

LXXVI. Verranno stabilite delle persone incaricate a vigilare alla conservazione de' Sacri Templi e l'amministrazione delle elemosine.

LXXVII. Nelle parrocchie ove non si troverà verun' edifizio addattato per il Culto, il Vescovo si concerterà col Prefetto per l' assegnazione di un edifizio conveniente. „

PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI, AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Ecclesia Christi, quam ut civitatem sanctam Jerusalem novam descendentem de cœlo à Deo vidit Joannes, indè potissimùm suam repetit firmitatem, cæteraque ornamenta quibus prædita consurgit, quod nedùm sancta, catholica & apostolica, sed & una sit, super unius soliditate petræ fundata, ex firma & constanti membrorum ecclesiæ omnium unione in eadem fide, in iisdem sacramentis, in iisdem vinculis charitatis, in subjectione atque obsequio omnium legitimo capiti, tota vis illa ac pulchritudo est, qua hujus mysticum corpus nobilitatur ac præstat. Quòd decus ejus præcipuum ac singulare, Redemptor noster, cum & ejus proprium esse & conservari usque ad consummationem sæculi maxime voluerit in eadem Ecclesia, quam acquisivit sanguine suo, antequàm ad patrem ascenderet, memorandis illis verbis sic pro ea oravit: " Pater sancte, serva " eos quos dedisti mihi, ut sint unum, sicut & " nos ... ut omnes unum sint, sicut tu, pater, " in me & ego in te, ut & ipsi in nobis unum " sint. "

Hæc

TRADUZIONE

Della Bolla di ratifica della Convenzione stabilita tra la Repubblica Francese e Sua Santità.

PIO VESCOVO SERVO DE' SERVI DI DIO A PERPETUA MEMORIA.

La Chiesa di Gesù Cristo, che apparve agli occhi di S. Giovanni sotto l'immagine della nuova Gerusalemme che discendea dal Cielo, ritrae la sua sussistenza non solo ed il suo ornamento, perchè è Santa, Cattolica ed Apostolica; ma perchè ancora è una, e fondata sopra la solidità di una sola pietra; e tutta la forza e bellezza di questo mistico corpo, proviene dalla ferma e costante unione di tutti i suoi membri nella istessa fede, ne' medesimi Sacramenti, ne' medesimi vincoli di una scambievole carità, nella sommissione ed obbedienza al di lei Capo. Il nostro Redentore dopo avere acquistata questa Chiesa a prezzo del suo Sangue, ha voluto che quest'istesso decoro dell'unità fosse per essa un'attributo proprio e particolare da conservarsi fino alla consumazione de' secoli; cosicchè innanzi di risalire al Cielo pregò per lei il Divino Padre con queste memorabili parole: *Padre Santo conservate quelli che mi avete dati in modo, che formino tra loro un sol corpo come noi formia-*

Hæc nos animo cogitantes simul ac inscrutabili divinæ Providentiæ consilio, ad supremum apostolatûs apicem, licet indìgni vocati fuimus, statim convertimus oculos nostros ad populum acquisitionis, solliciti servare unitatem in vinculo pacis, Galliasque potissimùm intuentes, magnitudine regionum, populorum frequentia, ac religionis gloriâ multis jam seculis commendatissimas, maximo dolore affecti sumus, cùm animadverterimus regiones ipsas quæ tandiù ecclesiæ decus ac deliciæ extitissent, postremis hisce temporibus, intestinis perturbationibus adeò exagitatas fuisse, ut maximum religio detrimentum exindè acceperit, cujus causâ, recolendæ memoriæ Pius VI decessor noster tot, tantasque curas impendit.

Nolumus nos hîc commemoratione malorum ea vulnera refricare, quæ divina Providentia nunc sanare properat. Quibus nos divinâ ope adjuti, cùm opportuna remedia adhibere maximè cuperemus, illud jampridem apostolicis nostris litteris, die decimâ quinta maii superioris anni ad univer-

sos

miamo tra noi medesimi un unica sostanza; che la loro unione divenga il simbolo di quella virtù per cui io esisto in voi e voi in me; e che non abbiamo in noi e per noi che un solo cuore e un solo spirito.

Penetrati da queste grandi idee, dacchè la Provvidenza per un tratto imperscrutabile di sua bontà, si è degnata chiamarci, benchè indegno, al supremo posto dell'Apostolato, i nostri sguardi si sono rivolti sul popolo acquistato da Gesù Cristo col più vivo desiderio per parte nostra di conservare l'unità Cattolica ne'vincoli della pace; ed è specialmente in Francia, su cui noi abbiamo fissato il guardo; su quel paese celebre da tanti secoli, per l'estensione del suo territorio, per la sua popolazione per le ricchezze de suoi abitanti, e sopratutto per la gloria guadagnata in materia di Religione; per il che risentito abbiamo il più profondo dolore, vedendo, che quelle avventurose contrade, che hanno formato per sì lungo tempo il decoro e le delizie della Chiesa, aveano in questi ultimi tempi provate delle turbolenze così violenti, che la Religione medesima non era stata punto rispettata, malgrado le cure e la vigilanza del nostro predecessore Pio VI di felice memoria.

Ma a Dio non piaccia, che con la rimembranza de' passati crudeli mali pretendiamo ora di riaprire quelle piaghe, che la Divina Provvidenza si è affrettata a risanare. Di già abbiamo dimostrato, come noi desideravamo arrecarci un rimedio salutare, allorchè nel no-

sos episcopos datis, professi sumus, nihil optatius contingere nobis posse quàm vitam pro filiis nostris, qui sunt Galliæ popoli, profundere, si eorum salus posset interitu nostro repræsentari. Ad ea à patre misericordiarum impetranda cùm indesinenter preces nostræ, lacrymæque in maximà animi ægritudine profunderentur, Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione nostrâ, recordatus misericordiæ suæ, respicere dignatus est dolorem nostrum, ac admirando providentiæ suæ consilio, nec opinantibus nobis, aditum aperuit, quo nos, & tantis malis occurrere, & ecclesiæ unitatem & charitatem, quam antiquus humani generis hostis superseminans zizania super mysticum ecclesiæ agrum dissolvere atque extinguere conatus erat, constabilire iterùm ac revocare possemus. Si quidem ille dominus, qui dives est in misericordiâ, cogitat consilia pacis & non afflictionis, illustrem virum penès quem nunc gallicanæ Reipublicæ est administratio, eàdem cupiditate finem tot malis imponendi inflammavit, ut ejus ope in abundantiâ pacis religione restitutâ, bellicosissima illa Natio ad unicum fidei centrum revocaretur.

Vix

nosrro Breve del 15 maggio dell'anno precedente diretto a tutti i Vescovi, abbiamo espresso il desiderio nostro di apportarvi un salutare rimedio, dicendo loro, *che di maggior felicità non potevamo godere, che dare la nostra vita per i Francesi* nostri cari figli, purchè con questo sagrifizio ci fosse concesso assicurare la loro eterna salute. Noi non abbiamo cessato nell'affetto del nostro cuore di sollicitare dal Padre delle Misericordie quest'insigne beneficio, per mezzo delle nostre preghiere e delle nostre lagrime. Questo Dio di ogni consolazione, che ci sostiene in tutte le nostre afflizioni e nelle nostre pene, si è degnato considerare con bontà l'eccesso del nostro cordoglio, e con uno slancio ammirabile della sua Provvidenza, offrirci in una maniera inaspettata i mezzi di arrecare un rimedio a tanti mali, e ristabilire in seno della Chiesa lo spirito di unione e di carità, che l'antico nemico de' Cristiani col seminare su' di lei mistici campi la zizania, si è sforzato d'indebolire e di estinguere. Questo Dio pertanto, la di cui misericordia è infinita, e che non ha per il suo popolo che sentimenti di pace e giammai desiderj di vendetta, ha fatto nascere nel cuore di quell'illustre uomo, che amministra la Suprema Magistratura della Repubblica Francese l'istesso desiderio di mettere un termine alle sciagure da essa sofferte, affinchè la Religione ristabilita, torni a fiorire in mezzo all' abbondanza della pace, e quella al sommo bellicosa nazione, venga ri-

Vix carissimus in Christo filius noster Neapoleon Bonaparte consul primus Reipublicæ gallicanæ sibi gratum fore testificatus est; ut tractatio inieretur, vi cujus religionis cultus in Galliâ, Deo adjuvante, feliciter restitueretur, gratias agimus Deo, cujus unius misericordiæ hoc nos beneficium acceptum referebamus. Itaque ne nostro muneri, ac studiis ejusdem primi consulis deessemus, statim venerabilem fratrem archiepiscopum Corinthi, ad ineundam tanti hujus negotii tractationem misimus. Qui, cùm Parisios venisset, multis hinc indè discussis atque animadversis, tandem misit ad nos articulos quosdam sibi propositos, ad quos diligenter expendendos nos omni studio animum adjicientes, sententiam etiam audire voluimus congregationis venerabilium fratrum nostrorum sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalium; qui ad mentem suam de totâ hâc causâ nobis aperiendam sæpè coràm nobis congregati, & voce & scripto quid sentirent nobis significaverunt. Cùm autem in re tanti momenti, illud præcipuè, ut decebat, curandum existimaverimus, ut vestigia pontificum prædecessorum nostrorum sequeremur; propterea repetentes memoriâ ea, quæ ab iisdem facta fuerant in extrordinariis temporum difficillimorum casibus, cùm gravissimæ populorum perturbationes exortæ intestinis motibus maximas nationes agitârunt, plura, gravia & luctuosa accidisse comperimus, quæ ante oculos nostros posita, quâ agendi ratione uti possemus nobis aliquo modo indicarent. Igitur antedictæ congre-

richiamata all' unico e solo centro della fede.

Appena il nostro carissimo figlio in Gesù Cristo Napoleone Bonaparte primo Console della Repubblica Francese, ci ha fatto sapere come egli gradirebbe di entrare in un negoziato, il di cui oggetto fosse il ristabilimento della Religione Cattolica in Francia, che la nostra prima azione è stata di render grazie all' Altissimo dal quale solo noi riconosciamo quest' inestimabile beneficenza. E per non mancare nè a nostri doveri nè alle brame del primo Console, noi ci affrettammo tosto di inviare a Parigi il nostro venerabile fratello l' Arcivescovo di Corinto per dar principio a questa fortunata trattativa, in sequela di che, dopo lunghe e difficili discussioni ci trasmesse gli articoli, che il Governo Francese gli avea proposti, i quali dopo avere noi personalmente esaminati, giudicammo conveniente sentire il parere di una Congregazione composta da' nostri venerabili fratelli i Cardinali della Santa Romana Chiesa. Eglino si adunarono più volte innanzi a noi, e ci espressero i loro sentimenti particolari tanto a voce, quanto in iscritto. E siccome ancora conveniva, che in un affare di tanta rilevanza, si seguissero da noi le traccie de' nostri predecessori, ci siamo richiamati alla mente ciò che dessi aveano operato nelle più ardue e disastrose circostanze, in mezzo alle turbolenze e le rivoluzioni che agitarono le più floride nazioni, ed abbiamo trovati nella loro condotta

i mez-

gregationis venerabilium fratrum nostrorum sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalium sententiâ cognitâ, post sedulam considerationem, propositæ conventioni, quâ ratione potuimus, duximus annuendum, atque apostolicam potestatem ad ea omnia proferre quæ extraordinariæ temporum rationes atque bonum pacis & unitatis Ecclesiæ à nobis postulaverunt. Quinimò, adeò ingenti exarsimus desiderio Galliæ ad unitatem sanctæ sedis feliciter revocandæ, ut cùm allatum ad nos esset, nonnullas formas propositæ conventionis quam ad venerabilem fratrem archiepiscopum Corinthi remisimus, eâ interpretatione explicari ut gallicæ Reipubblicæ circumstantiis non aptæ viderentur atque exoptatæ unioni moram aliquam possent inferre, molestissimè animo nostro id ferentes, Lutetias mittere statuimus dilectum in Christo filium nostrum Herculem sanctæ Agathæ ad Suburram diaconum cardinalem Consalvi, atque à secretis nostri statûs, qui, utpote unus ex eorum numero, quos aâ hanc rem cnngregatos in consilium adhibuimus, quique lateri nostro continuò in suo munere adhærens optimè omnium & expositarum rerum intelligentiam, & veros animi nostri sensus poterat explicare, eam etiam illi facultatem impartientes, ubi necessitas postularet, in anteà dictis formis eas mutationes inducere quæ definitarum à nobis rerum substansiam integram retinentes, illarum executionem, quàm celerrimam redderent, & faciliorem viam sternerent conventioni, quæ, cùm à nobis commissa feliciter, Deo favente, sint peracta, indèque ab eo, unà cum venerabili fratre nostro archiepiscopo Corinthi, ac di-

i mezzi di diriggere ed illuminare la nostra. Dopo dunque un maturo esame, e col voto de' nostri venerabili fratelli i Cardinali, membri della predetta Congregazione, credemmo bene di accettare la proposta Convenzione nella miglior maniera, e fare dell' Apostolica potestà l' uso che esigevano da noi le circostanze straordinarie de' tempi, e l'amore dell' unità e della pace. Abbiamo fatto anche di più, tanto era grande il nostro desiderio di riunire la Francia alla S. Sede, mentre appena abbiamo avuta notizia, che certe formule della proposta Convenzione, e da noi rimandata all' Arcivescovo di Corinto, erano spiegate in modo non coerente, ed atte con nostro dispiacere a ritardare la desiderata unione, risolvemmo di spedire a Parigi il carissimo nostro figlio in Cristo Ercole Consalvi Cardinale di S. Agata alla Suburra nostro Segretario di Stato, uno di quelli da noi congregati in Consiglio per la decisione di sì importante affare, e che a motivo delle sue incombenze, essendo sempre stato vicino a noi, era in grado più di qualunque altro di spiegare i nostri sentimenti; a tal'uopo gli abbiamo delegato il potere di fare, se la necessità lo richiedeva, que' cangiamenti nelle formule della Convenzione che stimati avesse opportuni, evitando di alterare la sostanza delle cose già concertate, e prendendo le misure le più efficaci per facilitare la pronta esecuzione del progetto e la conclusione del Trattato. Il Cielo si è degnato secondare questo nostro

dilecto filio fratre nostro Carolo Caselli ordinis servorum Mariæ ex generali, ex nostrâ parte; & dilectis in Christo filiis Josepho Bonaparte & Emmanuele Cretet consiliariis statû, necnon dilecto in Christo filio præsbytero Stephano Bernier, parocho sancti Laudi Andegavensis, ex parte gallicani regiminis, conventio inter nos ipsumque Galliarum regimen Parisiis signata sit, hæc à nobis, adhibitis in consilium venerabilibus fratribus sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalibus, perscrutata diligenter atque examini supposita, cùm talis reperta sit ut nostrâ approbatione confirmari possit; nos, nullâ amplius morâ interpositâ, per apostolicas has litteras nota facimus ea omnia quæ à nobis constituta concessaque sunt ad religionis bonum internæque Galliarum tranquillitatis conservationem consequendam, atque ad properandam illam tandiù optatam pacem ac unitatem, quâ Ecclesia sancta in Domino gaudeat atque lætetur.

Atque illa imprimîs à Gallicano regimine solemnis facta est declaratio, nimirùm recognoscere se religionem catholicam, apostolicam, romanam eam esse religionem quam longè maxima Gallorum civium pars profitetur. Neque verò aut dissimili modo nos ipsi recognovimus ex catholico cultu in Galliâ constituto, necnon ex particulari ejus professione quam faciunt Reipublicæ consules, eamdem religionem maximam utilitatem, maximumque decus percepisse & hoc quoque tempore præstolari. Quibus ità se habentibus, illud præ

omni-

pietoso disegno, attesochè fu sottoscritta in Parigi una Convenzione tra il sovrindicato Cardinale, il nostro venerabile fratello l'Arcivescovo di Corinto, il nostro caro figlio Carlo Caselli ex Generale de' Serviti per parte nostra, e per parte del Governo Francese da' nostri cari figli Giuseppe Bonaparte, Emanuele Cretet Consigliere di Stato e Stefano Bernier prete curato di San Laudo di Angers. Questa Convenzione è stata da noi maturamente riesaminata non meno che da nostri venerabili fratelli i Cardinali chiamati nel nostro Consiglio; l'abbiamo giudicata degna della nostra approvazione, e affinchè la sua esecuzione non provi alcun ritardo, dichiariamo e notifichiamo con le presenti Apostoliche lettere tutto quello e quanto è stato respettivamente convenuto e stabilito pel bene della Religione, per la tranquillità interna della Francia, l'avventuroso ritorno della pace, e di quell'unità salutare, che dee produrre la consolazione e la gioja della Chiesa.

Il Governo Francese non ha tardato a dichiarare, come egli riconosceva, che la Religione Cattolica Apostolica Romana era quella della maggiore e più gran parte de' cittadin Francesi. E noi dal canto nostro abbiamo riconosciuto nel medesimo modo, come dallo stabilimento del culto Cattolico in Francia e dalla professione particolare, che ne facevano i Consoli attuali, che la Religione ne avea ricavato, e ne attendeva eziandio un maggior lustro e prosperità. In se-

 que-

omnibus constitutum est, ut religio catholica, apostolica, romana, liberè in Galliâ exerceatur. Illud etiam sancitum est, ut publicus sit illius cultus, habitâ tamen ratione ordinationum, quoad politiam, quas regimen, pro publicâ tranquillitate, necessarias existimabit.

Deindè, cùm illud maximè necessarium esse compertum sit, ut de episcopalibus sedibus ratio haberetur, hinc, cùm Gallicanum regimen novam fieri Gallicarum diæcesium circumscriptionem se cupere nobis significaverit, collatis cum eo consiliis, nova à nobis Gallicarum diœcesium circumscriptio fiet, quæ mutuæ voluntatis conjunctione ità perficietur ut spiritualibus catholicorum necessitatibus consultum sit. Et quoniam, tùm propter novam hanc ipsam diœcesium circumscriptionem, tùm propter alias gravissimas causas, omnia impedimenta removenda sunt, quæ tanto operi perficiendo adversari possunt; propterea nos justæ persuasioni innixi gallicarum Ecclesiarum titulares episcopos ità animo esse comparatos ut eidem religioni omnia sacrificia, ac vel ipsam suarum sedium resignationem litare non sint detrectaturi (quod jamdiù quàm plurimi inter ipsos, numquam satis commendandis litteris, ad recolendæ memoriæ prædecessorem nostrum, die tertiâ maii anni millesimi septingentesimi nonagesimi primi ultrò obtulerunt) prædictos titulares per nostras apostolicas litteras sollicitudinis plenas adhortabimur ut Ecclesiæ paci atque unitati consulant, significabimusque nos ab eorum quâ

in

quela di tàl dichiarazione preventivamente fatta, è stato determinato, che la Religione Cattolica Apostolica Romana verrebbe liberamente esercitata in Francia e che pubblico sarebbe il suo culto, purchè si conformasse a que' regolamenti di polizia, che il Governo giudicati avesse necessarj per mantenere la pubblica tranquillità.

Il principale oggetto, che dovea dopo di ciò fissare la nostra attenzione erano le Sedi Episcopali, relativamente alle quali il Governo ha dichiarato di volere una nuova circoscrizione delle Diocesi Francesi. Di concerto con esso, noi abbiamo promesso di effettuarla, in guisa che secondo la reciproca intenzione questa nuova circoscrizione bastar potessere interamente a' bisogni de' fedeli. E siccome importa tanto a motivo di detta nuova circoscrizione delle diocesi, quanto per più gravi ragioni di allontanare tutti gli ostacoli, che nuocerebbero al successo di una così gloriosa operazione, fermamente persuasi, che tutti i titolari de' Vescovadi Francesi farebbero alla Religione il sagrifizio delle respettive sedi (avendo già diversi tra loro offerta la propria rinunzia al nostro venerabile predecessore Pio VI nelle loro lettere sotto il dì 3 maggio 1791) noi esorteremo questi medesimi titolari con un Breve pieno di zelo e di forza a contribuire al comun bene della pace e dell' unità. Noi ad essi dichiareremo, come attendiamo con fiducia dal loro affetto verso la Religione i domandati sagrifizj senza eccet-

in religionem flagrant charitate, firmâ fiduciâ, ea quæ superiùs dicta sunt sacrificia expectare, ne ipsâ quidem sedium resignatione exceptâ, quam Ecclesiæ bonum imperat. Quâ hortatione promissâ, eorumque cognita responsione, quam nostris conformem votis futuram esse haud dubitamus, opportuna media adhibebimus, quibus religionis bono consulatur, atque ut, nova circumscriptione peracta, Gallicani gubernii vota impleantur, operam impendemus. Archiepiscopos autem & Episcopos novæ circumscriptionis diœcesibus præficiendos, Consul primus Gallicanæ Reipubblicæ nominabit, nominationesque exhibebit intrà tres menses qui promulgationem apostolicæ constitutionis consequentur. Nos verò iisdem nominatis institutionem canonicam dabimus juxta formas relatè ad Gallias ante regiminis commutationem statutas. Eadem ratio servabitur, tam in nominationibus, quàm in canonicâ institutione eorum qui imposterùm vacantibus sedibus substituentur.

Ut verò ne minimum quidem dubitari possit de sensibus ac mente Episcoporum (quanquam etiam sine ullius obbligatione juramenti, juxtà Evangelii præscripta, quid supremis præpositis debeant optimè noverint, atque implere teneantur) quo certiores sint de eorum fide atque obedientià Reipublicæ Rectores, consensimus ut Episcopi, antequàm Episcopale munus gerendum suscipiant, coram primo Consule juramentum fidelitatis emittant quod erat in more positum ante regiminis commutationem, sequentibus verbis expressum. "Ego juro & promitto ad Sancta Dei

Evan-

tuare quello delle proprie sedi imperiosamente ingiunto dal bene della Chiesa. Dopo una tale esortazione e la loro risposta, che non dubitiamo sarà conforme a'nostri desiderj, ci appiglieremo senza dilazione a'mezzi convenevoli per procurare ogni maggior vantaggio alla Religione, dando il suo intiero effetto alla divisione delle diocesi e adempiendo in tal guisa i voti e le intenzioni del Governo Francese. Il primo Console della Repubblica nominerà gli Arcivescovi ed i Vescovi della nuova circoscrizione dentro lo spazio di tre mesi dopo la pubblicazione della nostra Bolla. E dal canto nostro conferiremo, a quelli che saranno così nominati, l'istituzione canonica secondo le forme stabilite per rapporto alla Francia prima del cangiamento di governo. L'istessa cosa sarà osservata tanto nella nomina quanto nell'istituzione canonica da darsi a'Vescovadi che in seguito rimarranno vacanti.

Sebbene quindi non vi sia da dubitare de' sentimenti e delle intenzioni de' Vescovi (attesochè senza l'obbligazione del giuramento di qualunque specie si sia, l'Evangelo solo basti per astringerli alla obbedienza dovuta al Governo) nondimeno acciò i Capi del Governo sieno più sicuri della loro fedeltà e sommissione, nostra intenzione si è, che tutti i Vescovi prima di entrare all'esercizio delle loro funzioni prestino in mano del primo Console il giuramento di fedeltà, di già usato relativamente a'medesimi innanzi il precita-

Evangelia, obedientiam & fidelitatem gubernio per constitutionem Gallicanæ Reipublicæ statuto. Item promitto me nullam communicationem habiturum, nullo consilio interfuturum, nullamque suspectam unionem neque intrà neque extrà conservaturum, quæ tranquillitati publicæ noceat, & si, tam in diœcesi mea quàm alibi, noverim aliquid in statûs damnum tractari, gubernio manifestabo. „

Eisdemque de causis consensimus Ecclesiasticos secundi ordinis in eadem verba jurare coram auctoritatibus civilibus quæ à Rectoribus Reipublicæ designabuntur.

Cum inscrutabili consilio divinæ Providentiæ, quæ largitate donorum ubique diffunditur, cuncta regantur in Mundo, pietati congruum, & publicæ quam optamus felicitati necessarium judicavimus, ut ad utilitatem salutemque Galliarum publicis precibus divinum auxilium imploretur. Idcircò in omnibus Templis Catholicorum quæ sunt in Gallia, post divina officia his verbis orabitur:

Domine, salvam fac Rempublicam.
Domine, salvos fac Consules.

Constitutis diœcesibus, cùm omninò necesse sit limites etiam paræciarum constitui, earum circumscriptionem ab Episcopis fieri volumus, quæ tamen circumscriptio suum non sortie-

tur

to cangiamento di governo, espresso ne' seguenti termini. „ Io giuro e prometto a Dio sopra i Santi Evangelj obbedienza e fedeltà al Governo stabilito dalla costituzione della Repubblica Francese. Prometto ugualmente di non avere alcuna intelligenza, nè di assistere a verun consiglio, nè mantenere alcuna lega sia nell' interno che nell'esterno, che possa esser contrario alla pubblica tranquillità, e se nella mia diocesi o altronde sento che si vada tramando qualche cosa in pregiudizio dello Stato ne darò parte al Governo. „

Noi vogliamo ugualmente e per le istesse ragioni, che gli Ecclesiastici del secondo ordine prestino l'istesso giuramento tra le mani delle autorità civili, che dal Governo verranno indicate.

E siccome tutto è diretto nel mondo dall' invisibile mano della Provvidenza, i di cui doni ovunque si diffondono, noi abbiamo creduto convenire alla pietà, ed esser necessario alla pubblica felicità, che venga implorato il Divino ajuto nelle pubbliche preci, ed in tutte le Chiese della Francia dopo l'ufizio si reciti la seguente Orazione:

Signore conservate la Repubblica &c.
Signore conservate i Consoli &c.

Dopo avere stabilite in tal guisa le nuove Diocesi, facendo di mestieri, che i limiti delle nuove Parrocchie lo sieno ugualmente, vogliamo che i Vescovi ne facciano una nuo-

va

tur effectum, nisi postquàm gubernii consensus accesserit.

Jus nominandi parochos ad Episcopos pertinebit, qui tamen personas non seligent, nisi iis dotibus instructas, quas Ecclesiæ canones requirunt, atque, ut tranquillitas eò magis in tuto sit, gubernio acceptas.

Cùm verò, tùm clericorum institutioni, tùm episcoporum consilio, suæquæ ecclesiæ administrationi consulere necesse sit, illud non omisimus, ut iidem episcopi unum habeant in cathedrali Ecclesià capitulum, unumque seminarium in suâ cuique Diæcesi, quamvis gubernium ad dotationis obligationem non se adstringat.

Quamvis maximè desideraretur à nobis ut templa omnia iterùm sacris ministeriis exercendis catholicis redderentur, cùm tamen id perfici non posse videamus, satis habuimus quòd omnia templa metropolitana, cathedralia, parochialia, aliaque non alienata, cultui necessaria episcoporum tradantur dispositioni.

Constantes in proposito ad omnia sacrificia pro bono unitatis descendendi, ad quæ, salvâ Religione, descendi potest, ut etiam pro viribus nostris tranquillitati Galliarum cooperemur, quæ denuò totæ turbarentur, si bona ecclesiastica alienata iterùm

es-

va distribuzione, la quale però non avrà effetto, che dopo avere ottenuto il consenso del Governo.

Il diritto di nominare i Curati apparterrà a Vescovi, che non potranno eleggere, che persone dotate delle qualità richieste da' sacri canoni, e perchè la pubblica tranquillità sia sempre più sicura, dovranno esser grate al Governo.

Ed essendo d'uopo inoltre il vigilare nella Chiesa all'istruzione degli ecclesiastici e dare al Vescovo un consiglio che lo ajuti a sopportare il peso dell'amministrazione spirituale, non abbiamo omesso di stipulare che esisterebbe in ciascheduna Cattedrale conservata un Capitolo, ed in ciascheduna Diocesi un Seminario, senza che però il Governo sia obbligato a dotarli.

Quantunque da Noi vivamente si desiderasse, che tutti i sacri Templi restituiti fossero a Cattolici per la celebrazione de' nostri Divini misteri, non ostante avendo noi veduto chiaramente come una tal condizione non può eseguirsi, abbiamo giudicato che bastasse l'ottenere dal Governo, che tutte le Chiese Metropolitane, Cattedrali, Parrocchiali, ed altre non alienate, necessarie al culto, restituite fossero a disposizione de' Vescovi.

Perseverando nella nostra risoluzione di fare pel bene dell'unità tutti que' sagrifizj che possono permettersi dalla Religione e di cooperare per quanto stava in noi alla quiete de' Francesi, che sottoposta sarebbe a nuove agita-

ta-

essent repetenda, & ut, quòd potissimum est, felix Catholicæ Religionis restitutio fiat, prædecessorum nostrorum exempla sectantes, declaramus eos qui bona ecclesiæ alienata acquisiverunt, molestiam nullam habituros neque à nobis, neque à romanis Pontificibus successoribus nostris; ac consequenter proprietas eorumdem bonorum, redditus, & jura iis inhærentia, immutabilia, penès ipsos erunt atque ab ipsis causam habentes.

Sed quoniam Galliarum ecclessiis veteri suo patrimonio privatis invenienda ratio aliqua est quâ suppleri episcoporum ac parochorum substentationi ac decentiæ possit, Galliarum gubernium in se recipit tùm episcoporum, tùm parochorum, quorum diæceses atque parochias nova circumscriptio complectitur, substentationem, quæ cujusque statum deceat.

Simili modo statutum est Gallicanæ Reipublicæ gubernium curaturum ut catholicis in Galliâ liberum sit, si libuerit, Ecclesiis consulere novis fundationibus.

Demùm declaravimus recognoscere nos in primo Consule-Gallicanæ Reipublicæ, eadem jura ac privilegia quibus apud Sanctam Sedem fruebatur antiquum regimen. Quod si fortè eveniat, ut aliquis ex successoribus hodierni primi Consulis Catholicam Religionem non profiteretur, eo casu, super juribus & privilegiis superiùs memoratis, necnon super nominatione ad Archiepiscopatus &

Epi-

tazioni se si ridomandassero i beni ecclesiastici, e volendo sopratutto, che il fortunato ristabilimento della Religione non provasse alcuna opposizione, dichiariamo sull' esempio de' nostri predecessori, che coloro i quali avranno acquistati in Francia de'beni Ecclesiastici, non verranno turbati nè da noi, nè da' nostri successori nel possesso de'medesimi, e che in conseguenza la proprietà de'suddetti beni, le rendite e le proprietà, che vi sono annesse, diverranno immutabili nelle loro mani o di quelli che per loro agiscono.

Ma rimanendo con ciò le Chiese di Francia spogliate de' proprj beni, bisognava rintracciare un mezzo di provvedere all'onesto mantenimento de' Vescovi e de'Curati, il Governo in conseguenza ha dichiarato, che prenderebbe le misure opportune, perchè i Vescovi ed i Curati della nuova circoscrizione avessero una sussistenza convenevole al loro Stato.

Egli ha similmente promesso di dare le adequate disposizioni, perchè sia permesso a Cattolici Francesi, di fare a loro arbitrio delle fondazioni in favore delle Chiese. Finalmente abbiamo dichiarato di riconoscere nel primo Console gl'istessi diritti e privilegj de' quali godeva presso di noi l'antico Governo. E se mai accadesse, che qualcheduno de' successori del primo Console suddetto, non seguisse la Cattolica Religione, i diritti e privilegj summentovati e la nomina tanto degli Arcivescovadi quanto de' Vescovadi, saranno regola-

ti

Episcopatus, respectu ipsius, nova conventio fiet.

Cùm itaque omnia & singula superiùs recensita, ex parte quidem nostrâ, ac nostro & Sedis Apostolicæ nomine, à dilecto in Christo filio nostro Herculè Sanctæ Agathæ ad Suburram Diacono Cardinali Consalvi à secretis nostri statûs, necnoc venerabili fratre Josepho Archiepiscopo Corinthi, atque dilecto filio Carolo Caselli, ex parte verò & nomine Gallicani gubernii, à dilectis in Christo filiis Josepho Bonaparte & Emanuele Cretet Consiliaris Statûs; necnòn dilecto in Christo filio præsbytero Stephano Bernier Parocho Sancti Laudi Andegavensis, ejusdem Gubernii Plenipotentiariis, Lutetiæ Parisiorum subscripta sint; cùmque post hujusmodi conventiones, pacta & concordata in omnibus & singulis punctis, clausulis, articulis & conditionibus à præfatis subscripta, pro firmiori eorum subsistentia, robur Apostolicæ firmitatis adjicere, & autoritatem solemniorem & decretum interponere necessarium sit, nos, eâ spe freti fore ut Deus, qui dives est in misericordiâ & à quo omne datum optimum & omne donum perfectum, studia nostra in sanctissimo hoc opere absolvendo benigno favore prosequi dignetur, ac ut, omnibus amotis impedimentis atque dissidiis, vera pietas & religio majora suscipiant incrementa sublatisque ex agro dominico dissentionum seminibus, abundantior in dies bonorum operum seges ad ipsius Dei laudem & gloriam, æternamque animarum salutem succrescat, de venerabilium fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium consilio & assensu, ac certà scientià &

ma-

ti, rispetto a lui, con una nuova Convenzione.

Tutte queste cose essendo state stipulate, accettate e firmate a Parigi in tutti i loro punti, clausole e articoli, cioè per parte nostra in nome della S. Sede Apostolica dal nostro caro figlio Ercole, Diacono di S. Agata alla Suburra, Cardinale Consalvi nostro Segretario di Stato, dal nostro venerabile fratello Giuseppe Arcivescovo di Corinto, e dal nostro caro figlio Carlo Caselli; e a nome del Governo Francese dal nostro caro figlio Giuseppe Bonaparte, Emanuele Cretet Consigliere di Stato, e Stefano Bernier Prete Curato di S. Laudo d' Angers, plenipotenziarj a tale effetto nominati, abbiamo giudicato necessario per la loro più perfetta esecuzione, di munirli per mezzo di una solenne Bolla di tutta la forza che può avere la sanzione Apostolica, sperando nella misericordia del Signore, che è l' autore di ogni grazia e di ogni perfetto dono, che si degnerà secondare in un modo favorevole gli sforzi del nostro zelo per l' intero compimento di questa santissima opera, desiderando di allontanare tutti gli ostacoli, appianare tutte le dissensioni sradicare dal Divino campo ogni seme di discordia, affinchè la Religione e la vera pietà ricevano di giorno in giorno de' nuovi aumenti, e che la messe delle buone opere divenga sempre più abbondante in mezzo a' Cristiani per la gloria di Dio e la salute delle anime; col parer e consenso de' nostri venerabili fratel-

maturâ deliberatione nostra, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, suprà dictas concessiones, conventiones, capitula, pacta & concordata tenore præsentium cohærenter ad peculiare Chirographum super ipsis articulis appositum, approbamus, ratificamus & acceptamus, illis Apostolici muniminis & firmitatis robur & efficaciam adjungimus, omniaque in eos contenta ac promissa sincère & inviolabiliter ex nostra ejusdemque Sedis parte adimpletum & servatum iri, tàm nostro quàm nostrorum successorum nomine promittimus ac spondemus....

Nolumus etiam paternæ nostræ charitatis non esse participes eos Ecclesiasticos viros qui in Sacris Constituti matrimonia attentarunt, sive qui à proprio instituto publice desciverunt; ideòque eorum respectu, ipsius etiam regiminis officiis obsecundantes, vestigia sequemur recolendæ memoriæ præ-

telli i Cardinali della Santa Romana Chiesa, di nostra certa scienza, piena potenza ed autorità approviamo, ratifichiamo, ed accettiamo tutti i suddetti articoli, clausole, e convenzioni, diamo a' medesimi la nostra Apostolica sanzione, conforme a quella che abbiamo di già data in particolare all' esposizione litterale de' suddetti articoli, tanto in nome nostro quanto de' nostri successori, e promettendo di adempire e fedelmente eseguire quanto in essi si dice e contiene.

"In mezzo della gioja che deve risentirne la Chiesa Cattolica, e per giungere in quanto a Noi appartiene con la nostra sollicitudine Pastorale ad operare l' unione di coloro, i quali hanno occupate delle Sedi Arcivescovili e Vescovili senza aver ricevuta l' istituzione della S. Sede, Noi gli avvertiremo ed esorteremo con la più tenera effusione ad affidarsi alla nostra paterna sollecitudine, e aderire al più presto che sia possibile a' voti della Chiesa e del Governo, dimettendosi dalle loro Sedi, e rigettando lungi da loro ogni sentimento di divisione, come da Noi viene più ampiamente spiegato nelle Lettere di questo giorno.,,

Non vogliamo ancora che si riguardino come stranieri alla nostra sollecitudine e al nostro amor paterno gli ecclesiastici, che dopo aver ricevuti gli Ordini Sacri, hanno contratto il vincolo del matrimonio, o hanno abbandonato pubblicamente il loro Stato. Noi

prædecessoris nostri Julii PP. tertii, quemadmodum in nostris litteris in formâ brevis hâc eâdem die datis, pro eorum spirituali salute providetur.

Monemus præterea, & hortamur in Domino omnes & singulos Archiepiscopos, Episcopos & locorum ordinarios juxta novam Gallicanarum diœcesium circumscriptionem Canonicè instituendos, eorumque successores, itemque Parochos, aliosque Sacerdotes in vineâ Domini operarios, ut zelo secundùm scientiam, non in destructionem, sed in ædificationem utentes, ac præ oculis abentes se ministros esse Christi qui à prophetà princeps pacis cognominatus est, quique transiturus de hoc mundo ad patrem, pacem tanquam propriam hæreditatem Apostolis, & Discipulis suis reliquit, ut omnes idem sentiant, collatisque in unum studiis ea quæ pacis sunt, ament atque sectentur, & quæcumque ut præfertur concessa, statuta & concordata fuerunt, accuratè & diligenter servent atque custodiant. Decernentes easdem præsentes litteras nullo unquam tempore de subreptionis & obreptionis aut nullitatis vitio vel intentionis nostræ, aut alio quocumque, quamvis magno & inexcogitato defectu notari aut impugnari posse; sed semper firmas, validas & efficaces existere & fore, suosque plenarios & integros effectus sortiri & obtinere & inviolabilîter observari debere, non obstantibus synodalibus & provincialibus, generalibusque conciliis, vel specialibus constitutionibus & ordinationibus Apostolicis, ac nostræ

stræ

prenderemo verso di loro, conforme a' desiderj del Governo, le medesime misure, che prese in un simil caso Giulio III. nostro predecessore di felice memoria, come Noi lo annunciamo in un Breve dato sotto il medesimo giorno delle presenti, per la loro spirituale salute.

Noi avvertiamo inoltre ed esortiamo in Gesù Cristo tutti gli Arcivescovi, Vescovi e Ordinarj de' respettivi luoghi, i quali dopo la nuova circoscrizione riceveranno da Noi la Canonica istituzione, ugualmente che i loro successori, i Curati ed altri Preti che si affaticano nella Vigna del Signore d'impiegare il loro zelo secondo la vera scienza, non per la distruzione; ma per l'edificazione de' fedeli, rammentandosi sempre essere eglino ministri di Gesù Cristo, chiamato dal Profeta *Principe della Pace*, e che nell' atto di passare da questo mondo a suo padre, ha lasciata questa pace in retaggio ai suoi Discepoli ed agli Apostoli, loro raccomandando di viver tutti in una perfetta unione di sentimenti di zelo e di affezione; che essi non amino e non ricerchino se non quello che può contribuire al mantenimento di detta pace, e che osservino religiosamente tutto quanto è stato da Noi come sopra convenuto e stabilito. Noi proibiamo a chi si sia di attaccare e denunziare in alcun tempo le nostre presenti Lettere Apostoliche come surrettizie ed orrettizie, macchiate di vizio di nullità d'intenzione o di formalità, o di qualunque altro difetto pernotabile che possa supporsi; ma al contrario

 vo-

stræ & Cancellariæ Apostolicæ regulis, præsertim de jure quæsito non tollendo, nec non quarumcumque Ecclesiarum, Capitulorum, Monasteriorum, aliorumque locorum piorum fundationibus, etiam confirmatione Apostolicà, vel quâvis firmitate aliâ roboratis, privilegiis quoque indultis & litteris Apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis & innovatis, cæterisque contrariis quibuscumque. Quibus omnibus & singulis, illorum tenores pro expressis & ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum specialiter duntaxat & expressè derogamus.

Præterea, quia difficile foret præsentes litteras ad singula in quibus de eis fides facienda fuerit loca deferri, eâdem Apostolicâ auctoritate decernimus & mandamus ut, earum transumptis etiam impressis, manu tamen publici notarii subscriptis & sigillo alicujus personæ in dignitate Ecclesiasticâ constitutæ munitis, plena ubique fides adhibeatur, perindè ac si dictæ præsentes litteræ forent exhibitæ vel ostensæ; & insuper irritum quoque & inane decernimus, si secùs super his à quoquam, quâvis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Nul-

vogliamo che elleno restino ferme sempre, valide e durevoli; che abbiano il loro pieno ed intero effetto, sieno religiosamente osservate, non ostante tutte le disposizioni de' Sinodi, Concilj Provinciali o Generali, delle costituzioni della S. Sede, regolamenti Apostolici, regole della Romana Cancelleria, e soprattutto di quelle, che hanno per iscopo di non togliere a veruna Chiesa un diritto acquistato, le fondazioni delle Chiese, Capitoli, Monasteri ed altri luoghi pii qualunque sieno o esser possano fatte con l'autorità della S. Sede o da altra potestà sanzionati, privilegj, indulti e Lettere Apostoliche accordate confermate o rinnovate, che esser potrebbero o parebbero contrarie alle presenti, ed alle quali disposizioni come se fossero quivi parola per parola riportate, Noi dichiariamo espressamente di derogare in favore di queste che devono in ogni tempo sussistere in tutta la loro forza e vigore.

E siccome sarebbe quasi impossibile, che le predette nostre lettere Apostoliche pervengano in tutti i luoghi ove è necessario che siano conosciute ed osservate, nostra intenzione si è, che si riguardino come autentiche e si presti fede a tutti gli esemplari che saranno impressi, firmati da un pubblico Notaro e munite del sigillo di un Ecclesiastico costituito in dignità, e dichiariamo in oltre nullo affatto, tutto quello e quanto potrà esser fatto in pregiudizio delle medesime, sia per certa scienza o per ignoranza, o in altro modo o per qualunque siasi autorità.

 Noi

Nulli ergò omninò hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis, approbationis, ratificationis, acceptionis, derogationis, decreti, statutì, mandati & voluntatis infringere vel ei ausu temerario contrà ire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ, apud Sanctam Mariam majorem, anno incarnationis dominicæ 1801, octavo Kalendas septembris, Pontificatus nostri anno secundo.

Signé A. Card. Prodatarius.
R. Card. Braschius de Honestis.
Visa de Curià R. Manassei.
Loco ✠ Plumbi.

PIUS

Noi proibiamo a chicchessia di contraddire infrangere o alterare il presente atto di concessione, approvazione, ratifica, accettazione, derogazione, decreto e statuto emanato di nostra libera volontà, sotto pena d'incorrere nello sdegno di Dio onnipotente ed eterno e quello de'Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso Santa Maria Maggiore l'anno dell'Incarnazione del Signore 1801 *nel dì* 25 *Agosto l'anno II. del nostro Pontificato.*

Firmata Cardinale Prodatario,
Romualdo Cardinale Braschi Onesti.
Veduta in Curia R. Manassei.
✠ *Luogo del Sigillo di Piombo.*

PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI, AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Qui Christi Domini vices in terris gerere, atque Ecclesiàm Dei regere constitutus est, omnes occasiones arripere, omnique opportunitate, quæ ei offeratur, uti debet, quâ possit & fideles ad Ecclesiæ sinum adducere, & omnia quæcumque timentur pericula evitare, ne occasione amissâ, spes amittâtur etiam ea bona amplius assequendi, quibus Catholica Religio juvari possit.

Hæ fuerunt causæ, quæ nos superioribus mensibus ad Conventionem inter hanc Apostolicam Sedem, & Primum Consulem Reipublicæ gallicanæ ineundam impulerunt, & eædem cogunt nunc ad cætera illa progredi, quæ si differrentur, & gravissimis damnis Catholicam Religionem affectam videre, & dilapsam spem illam omnem, in quâ haud temerè ingressi sumus, catholicam unitatem in Galliâ retinendi dolere deberemus.

TRADUZIONE

Della Bolla della circoscrizione delle Diocesi.

PIO VESCOVO SERVO DE' SERVI DI DIO A PERPETUA MEMORIA.

Quegli che sopra la terra adempie le funzioni di Vice-Gerente di Gesù Cristo e che è stabilito per governare la Chiesa di Dio, deve approfittare di tutte le occasioni, che se gli presentano e di tutto quanto esse gli offrono di utile e di favorevole per ricondurre i fedeli in seno della Chiesa, prevenire i pericoli che potrebbero inalzarsi, affinchè la congiuntura perduta non resti dileguata la giusta speranza di procurare alla Cattolica Religione que' vantaggj, che possono contribuire al suo trionfo.

Tali sono i motivi che negli ultimi mesi ci hanno impegnati a concludere e sottoscrivere una Convenzione solenne tra la S. Sede e il primo Console della Repubblica Francese; e queste istesse cause ci obbligano a prendere ora una deliberazione ulteriore sull' istesso oggetto, qual deliberazione se fosse più lungamente differita, recar potrebbe gravissimi danni alla suddetta Cattolica Religione, e ci farebbe perdere quella dolce speme, che non abbiamo temerariamente concepi-

ta

In tanto hoc bono Ecclesiæ comparando cum statuissemus, & novam circùmscriptionem diœcesium in Galliâ faciendam, & in totis quam latè expatent, regionibus, quæ nunc temporali dominationi Reipublicæ Gallicanæ subjacent decem Ecclesias Metropolitanas, & quinquaginta Episcopales esse erigendas, quarum singulis possent à Primo ejusdem Reipublicæ Consule tribus mensibus, qui proximi promulgationem litterarum nostrarum consequerentur, idonei viri Ecclesiastici nominari àc digni, quos consuetis, ut antea formis, nos canonicè Archiepiscopos, sive Episcopos earum Ecclesiarum institueremus, minime putabamus futurum, ut nos cogi deberemus derogare assensibus legitimorum pastorum, qui pridem Ecclesias illas ac diœceses obtinebant, quæ nunc omnes juxtà novam circumscriptionem immutatæ, novis pastoribus à nobis donandæ sunt. Quin-imò sperabamus, veteres omnes legitimos Antistites, tanto præsertim à nobis studio atque amore ad vetera ipsorum merita magna, atque præclara novo hoc sacrificio augenda excitatos literis amantissimis nostris, quod maximè flagitabamus, statim responsuros, & spontè ac liberè Ecclesias suas in manibus nostris resignaturos.

Sed quoniam nunc magnâ cum animi nostri ægritudine in eo sumus, ut ex unâ parte & si li-

ta di conservare in Francia la Cattolica unità.

Affine pertanto di procurare un così gran bene, abbiamo risoluto di fare una nuova circoscrizione delle Diocesi Francesi e di stabilire nelle vaste contrade sottomesse attualmente alla Repubblica Francese *dieci* Chiese Metropolitane e cinquanta Episcopali, alle quali tutte il primo Console potrà nominare dentro lo spazio di tre mesi dopo la pubblicazione delle nostre Lettere Apostoliche, degli uomini capaci e degni di occuparle; e Noi abbiamo promesso di dar loro la canonica istituzione nelle consuete forme per la Francia prima di quest'epoca. Tuttavolta eravamo ben lontani dal pensare, che Noi fossimo perciò astretti di derogare al consenso de' legittimi sacri Pastori, che occupavano legittimamente queste sedi, stante che le loro Diocesi venivano ad essere totalmente cangiate mediante la nuova circoscrizione, e doveano ricevere per parte nostra de' nuovi Vescovi. Noi gli abbiamo in conseguenza nella più urgente maniera per mezzo delle nostre lettere piene di affezione e di tenerezza istigati a mettere il colmo con quest'ultimo sagrifizio a' loro meriti precedentemente acquistati, e speriamo ricevere dal canto loro la più pronta e soddisfacente risposta, non dubitando, che non avessero liberamente e spontaneamente rimessi i titoli delle respettive Chiese nelle nostre mani.

Non ostante ciò vediamo col più vivo rammarico, che se da un canto non sono per anche

liberæ dimissiones multorum Episcoporum ad nos venerint, multorum tamen aut nondum allatæ sint, aut litteræ allatæ quæ rationes quærunt quibus differri hoc sacrificium possit; ex aliâ verò cum maximum periculum sit, ne, si tanta res longiùs differatur, spoliata diutiùs suis pastoribus Gallia, non solum religionis restitutio differatur, sed omnia, quod maximè timendum est, in deteriùs convertantur, atque spes omnes nostræ ad nihilùm recidant; postulat apostolici ministerii nostri ratio, ut nos, in tanto rei christianæ discrimine, cæteris rationibus omnibus, quamvis gravibus, unitatis, ac religionis causæ, quæ omnium potissima est judicanda, post-positis, ad ea deveniamus, quæ ad opus tam laudabile, tamque Ecclesiæ salutare conficiendum omninò necessaria sunt.

Nos itaque, audito cònsilio plurium venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, derogamus expressè cuicumque assensui legitimorum Archiepiscoporum, Episcoporum, & Capitulorum respectivarum Ecclesiarum, ac aliorum quorumlibet ordinariorum, & perpetuò interdicimus iisdem quodcumque exercitium cujusvis Ecclesiasticæ jurisdictionis, nullius roboris declarantes quidquid quispiam eorum sit attentaturus, ita ut eæ Ecclesiæ, & respectivæ earum diæceses, sive integræ, sive ex parte, juxtà novam peragendam circumscriptionem, & haberi debeànt, &

sint

che giunte le libere renunzie di un gran numero di Vescovi, dall'altro lato quelle di molti altri hanno sofferto del ritardo, o le loro lettere responsive non hanno avuto per iscopo, che sviluppare le cagioni tendenti a ritardare il loro sacrifizio. L'adottare questa dilazione, sarebbe un'esporre la Francia, spogliata de' proprj pastori a nuovi pericoli; e non solo il ristabilimento della Cattolica Religione sarebbe ritardato, ma vi era da temere che potesse divenire di giorno in giorno più critico e più difficile e rese avesse insensibilmente frustranee le anzidette nostre speranze. In questo stato di cose, diviene per noi espresso dovere l'allontanare i pericoli che potrebbèro insorgere, e di più eziandio preferire a qualunque più grave considerazione l'unità Cattolica e la causa della Religione, facendo senza perdita di tempo tutto quello e quanto è necessario per consumare l'utile e gloriosa opera della sua ristaurazione.

Per la qual cosa inteso il parere de' nostri venerabili fratelli i Cardinali della Santa Romana Chiesa, Noi deroghiamo ad ogni consenso degli Arcivescovi e Vescovi legittimi, de' Capitoli delle differenti Chiese e degli altri Ordinarj, e interdiciamo loro l'esercizio di ogni Giurisdizione Ecclesiastica qualunque sia, dichiarando nullo e invalido tutto quello, che qualcheduno di essi potrebbe fare in virtù di tal giurisdizione, dimodochè le diverse Chiese e le Diocesi che ne dipendono, sia o nella loro totalità o in parte, secondo la

nuo-

sint reverà prorsus liberæ, ut de iis nos constituere ac disponere eâ formâ possimus, quæ infrà à nobis indicabitur.

Habentes igitur prorsùs pro expressis & integrè insertis omnia & singula quæ præsentibus litteris necessario exprimenda & inserenda forent, supprimimus, annullamus & perpetuò extinguimus titulum, denominationem, totumque statum præsentem infrà scriptarum Ecclesiarum Archiepiscopalium & Episcopalium, unà cum respectivis earum Capitulis, juribus, privilegiis & prærogativis cujuscumque generis nimirùm:

Archiepiscopalis Parisiensis cùm suis Episcopalibus suffraganeis Carnotensi, Meldensi, Aurelianensi, Blesensi.

Item, Archiepiscopalis Remensis, & ejus suffraganearum Successionensis, Catalanensis, Silvanectensis, Belvacensis, Laudunensis, Ambianensis, Noviomensis, Boloniensis.

Item, Archiepiscopalis Bituricensis, & ejus suffraganearum, Claromontensis, Lemovicensis, Aniciensis, Tutellensis & Sancti Flori.

Item, Archiepiscopalis Lugdunensis & ejus suffraganearum Eduensis, Lingonensis, Matisconensis, Cabillonensis, Divionensis & Sancti Claüdii.

Item, Archiepiscopalis Rothomagensis, & ejus suffraganearum Bajocensis, Abrincensis, Ebroicensis, Sagiensis, Lexoviensis & Constantiensis Provinciæ Rothomagensis.

Item, Archiepiscopalis Senonensis & ejus suffra-

nuova circoscrizione da stabilirsi, devono essere riguardate come effettivamente lo sono, libere e vacanti, onde se ne possa disporre ne' modi che verranno quì appresso indicati.

Considerando dunque, come espresso per diritto nelle presenti lettere Apostoliche tutto quello che vi deve essere necessariamente contenuto, sopprimiamo, annulliamo, ed estinguiamo in perpetuo tutto lo Stato presente delle Chiese Arcivescovili e Vescovili quì sotto denotate, unitamente a' loro Capitoli, privilegj, diritti e prerogative di qualunque natura esser possano, cioè:

La Chiesa Arcivescovile di Parigi con i suoi suffraganei, i Vescovi di Chartres, Meaux Orleans e Blois.

L' Arcivescovile Chiesa di Rheims con i suoi suffraganei i Vescovi di Soissons, Chàlons sul Marne, Senlis, Beauvais, Laon, Amiens, Noyon e Bologna.

L' Arcivescovile di Bourges con i suoi suffraganei i Vescovi di Clermont, Limoges, le Puy, Tulles e S. Flour.

L' Arcivescovile di Lione con i suoi suffraganei i Vescovi di Autun, di Langres, di Macon e Chalons sulla Saona, Dijon e S. Claudio.

L' Arcivescovile di Roano e suoi suffraganei i Vescovi di Bayeux, Avranches, Evreux, Seez, Lisieux e Coutances.

L' Arcivescovile di Sens con i suoi suffraga-

fraganearum Trecensis, Autissiodorensis, Bethlemitanæ & Nivernensis.

Item, Archiepiscopalis Turonensis & ejus suffraganearum Cenomanensis, Andegavensis, Rhedonensis, Nannetensis, Corisapitensis, Venetensis, Leonensis, Trecorensis, Briocensis, Macloviensis & Dalensis.

Item, Archiepiscopalis Albiensis & ejus suffraganearum Ruthenensis, Castrensis, Provinciæ Albiensis, Caturcensis, Vabrensis & Mimatensis.

Item, Archiepiscopalis Burdegalensis & ejus suffraganearum Agennensis, Engolismensis, Xantonensis, Pictaviensis, Petragoricensis, Condamiensis, Sarlatensis, Rupellensis & Lucianensis.

Item, Archiepiscopalis Auxitanensis, & ejus suffraganearum Aquensis, Provinciæ Auxitanæ, Lectorensis, Convenarum, Conseranensis, Adurensis, Vazatensis, Tarbiensis, Olorensis, Lascurrensis & Bayonensis.

Item, Archiepiscopalis Narbonensis & ejus suffraganearum Biterrensis, Agathensis, Nemausensis; Cârcassonensis, Montispessulani, Lodovensis, Uticensis, Sancti Pontici Thomeriarum Electensis, Alesiensis, & Elnensis.

Item, Archiepiscopalis Tolosanæ, & ejus suffraganearum Montisalbani, Mirapicensis, Vaurensis, Rivensis, Lumbariensis, Sancti Papuli, & Appamiarum.

Item, Archiepiscopalis Arelatensis, & ejus suffraganearum Massiliensis, Sancti Pauli Tricastrinensis, Tolonensis & Aurajacensis.

Item

ganei i Vescovi di Troyes, Auxerre, Bethlem e Nevers.

L' Arcivescovile di Tours con i suoi suffraganei i Vescovi di Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannes, S. Paolo di Leon Treguier, S. Brieux, S. Malò e Dola.

L' Arcivescovile di Alby e suoi suffraganei i Vescovi di Rodes, Castres, Cahors, Vabres e Mende.

L' Arcivescovile di Bordeaux con i suoi suffraganei i Vescovi di Agen, Angoulemme, Saintes, Poitiers, Perigueux, Condom Sarlat, la Roccella, e Luçon.

L' Arcivescovile d' Auch con i suoi suffraganei i Vescovi di Dax, Leictoure, Comminges, Conserans, Aire, Bazas, Tarbes, Oleron, Lescar, e Bajonna.

L' Arcivescovile di Narbona e suoi suffraganei, i Vescovi di Beziers, Agde, Nimes, Carcassona, Montpeiller, Lodeve, Uzes, S. Pons, Aleth, Alais ed Elva o Perpignano.

L' Arcivescovile di Tolosa e suoi suffraganei i Vescovi di Montalbano, Mirepoix, Lavaur, Rieux, Lombes, San Papoul e Pamiers.

L' Arcivescovile di Arles e suoi suffraganei i Vescovi di Marsiglia, San Paolo, Tre Castelli, Tolone, e Oranges.

Item, Archiepiscopalis Aquensis in Provincia Provinciæ, & ejus suffraganearum Aptensis, Regensis, Forojuliensis, Vapincensis, & Sistaricensis.

Item, Archiepiscopalis Viennensis in Delphinatu, & ejus suffraganearum Gratianapolitanæ, Vivarensis, Valentinensis, Diensis, Maurianensis, & Gebennensis.

Item, Archiepiscopalis Ebredunensis & ejus suffraganearum Dignensis, Grassensis, Venciensis, Glandatensis, Senecensis, & Niciensis.

Item, Archiepiscopalis Cameracensis & ejus suffraganearum Atrebatensis, Audomarensis, Tornacensis, & Namurcensis.

Item, Archiepiscopalis Bisuntinæ, & ejus suffraganeæ Bellicensis.

Item, Archiepiscopalis Trevirensis, & ejus suffraganearum Metensis, Tulliensis, Viraunensis, Nancejensis, & Sancti-Deodati.

Item, Archiepiscopalis Moguntinæ.

Item, Archiepiscopalis Avenionensis, & ejus suffraganearum Carpentoractensis, Vasionensis, & Cavallicensis.

Item, Archiepiscopalis Mechliniensis & Episcopalium Argentinensis, Leodiensis, Iprensis, Gandavensis, Antuapiensis, Ruremundensis, & Brugensis.

Item, Archiepiscopalis Tarantasiensis & Episcopalium Camberiensis, Marianensis & Aciensis, Adjacensis, Sagonensis, Nebbiensis, & Aleriensis.

Ità ut (deleto etiam omni jure Metropolitico cujuscumque Metropolitani ubicumquè existentis) omnes

L' Arcivescovile di Aix e suoi suffraganei i Vescovi di Apt; Riez, Frejus, Vap e Sisteron.

L' Arcivescovado di Vienna nel Delfinato e suoi suffraganei i Vescovi di Grenoble, Viviers, Valenza, Diez, Maurienne, e Geneve.

L' Arcivescovile di Embrun e suoi suffraganei i Vescovi di Digne, Grasse; Vence, Glandeve, Senez e Nizza.

L' Arcivescovile di Cambray e suoi suffraganei i Vescovi di Arras, S. Omer, Tournay e Namur.

L' Arcivescovile di Besanzone e il suo suffraganeo il Vescovo di Bellay.

L' Arcivescovado di Treveri e suoi suffraganei i Vescovi di Metz, Toul, Verdun, Nancy e S. Diodato.

L' Arcivescovile di Magonza.

L' Arcivescovile di Avignone e suoi suffraganei i Vescovi di Carpentras, Vaison e Cavaillon.

L' Arcivescovado di Malines, e i Vescovadi di Argentina e Strasburgo, di Liegi, Ipres, Gand, Anversa, Ruremonda e Bruges.

L' Arcivescovile di Tarantesia e i Vescovadi di Chambery, Mariana, Accia, Ajaccio, Sagona, Nebbio ed Aleria.

E ciò in guisa (che senza eccettuare il diritto de' Metropolitani comunque egli sia ed

omnes supradicti Archieriscopatus & Episcopatus cum Abbatiis, etiamsi eæ verè essent nullius cum separato territorio, & jurisdictione, haberi debeant in posterùm, tamquam non amplius in primo ipsorum statu existentes, quia aut omnimodè extincti, aut in novam formam erigendi.

Derogamus item cuicumque assensui illorum Archiepiscoporum, Episcoporum, Capitulorum ac quorumcumque ordinariorum, quorum Ecclesiæ, ac diæceses, cum contineantur ex parte in supradictâ extensione dominii Gallicani, ex hoc tempore haberi debebunt perpetuò exemptæ ac separatæ à quâcumque jurisdictione, jure ac prerogativâ prædictorum Archiepiscoporum, Episcoporum, Capitulorum, aliorumque ordinariorum, ad hoc ut respectivæ earum partes applicari, uniri, atque corporari possint cum Ecclesiis ac diæcesibus novâ circumscriptione (ut infrà) erigendis: firmis tamen remanentibus juribus, privilegiis, ac jurisdictione ipsorum Archiepiscoporum, Episcoporum, Capitulorum, & ordinariorum in eâ parte territoriorum quæ dominationi Gallicanæ non subjacet (quod idem decernimus relatè ad eas Metropolitanas & Cathedrales Ecclesias, quas suprà nominatim suppressimus, & extinximus, si eæ fortè partem aliquam suarum diæcesium habent extrà fines actualis territorii Gallicanæ Reipublicæ) reservatâ nobis curâ prospiciendi in posterum tùm partibus illarum diæcesium, quæ pridem ab Episcopis Gallicanis regebantur, atque in aliorum principum ditione nunc constitutæ sunt. Tum

etiam

in qualunque luogo esistenti), tutti i sopraddetti Arcivescovadi, Vescovadi, Abazie, eziandio indipendenti e il di cui Territorio non è sottoposto ad alcun Vescovo, devono essere considerati non meno che la loro giurisdizione, come non esistenti più nel primo stato, perchè questi titoli o sono estinti, o devono essere eretti sotto una nuova forma.

Noi deroghiamo inoltre ad ogni consenso degli Arcivescovi, Vescovi, Capitoli, ed altri Ordinarj, le cui Chiese o Diocesi hanno una parte del loro Territorio sotto il dominio Francese; dichiarando fino dal presente giorno questa parte di Territorio esente in perpetuo da ogni loro giurisdizione, dritto, autorità e prerogative esercitate da suddetti Arcivescovi, Vescovi, Capitoli o altri Ordinarj, talmente che possa essere rimessa ed incorporata alle Chiese e Diocesi che devono essere erette in virtù della nuova circoscrizione, come sarà spiegato quì appresso salvo però la Giurisdizione, diritti e prerogative de' medesimi Arcivescovi, Vescovi, Capitoli ed altri Ordinarj per quella porzione di loro diocesi che non è sottomessa al dominio Francese, riservando a noi di provvedere in seguito al governo di quella porzione di diocesi, che le Metropolitane e Chiese Cattedrali soppresse ed estinte aver poteano oltre i confini del territorio della Francia, come pure di altre Chiese Cattedrali, le quali situate al di là de' summentovati confini Francesi e suffraganee degli antichi Arcivescovi della Francia, trovansi me-

etiam Cathedralibus Ecclesiis quæ extrâ limites dicti Gallicani territorii existentes antea suffraganeæ essent antiquorum Calliæ Archiepiscoporum, quæque in novo hoc rerum ordine suo Metropolitano carere inveniantur.

Volentes nunc necessariam constitutionem Ecclesiastici regiminis catholicorum subditorum Reipublicæ Callicanæ exequi, prout etiam nobis Primus Consul ejusdem Gallicanæ Reipublicæ se desiderare significavit, apostolicis hisce nostris litteris de novo constituimus & erigimus decem Ecclesias Metropolitanas, itemque quinquaginta Ecclesias Episcopales pro totidem Archiepiscopis & Episcopis, nimirùm:

Ecclesiam Archiepiscopalem Parisiensem, & Ecclesias Episcopales Versalliensem, Meldensem, Ambiatensem, Atrebatensem, Cameracensem, Suessionensem, Trecensem & Aurelianensem, quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Bituricensem cum Ecclesiis Episcopalibus Lemovicensi, Claromontensi & Sancti-Flori, quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Lugdunensem & Ecclesias Episcopales Mimatensem, Gratianopolitanam, Valentinensem & Camberiensem quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Rothomagensem, cum Ecclesiis Episcopalibus Ebroicensi, Sagienis, Bajocensi & Constantiensi Provinciæ Rothomagensis, quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Turonensem & Episco-

diante il novello stato di cose prive del loro Metropolitano.

E' nostra volontà essendo ora di terminare, a norma dei desiderj, che ci ha espressi il primo Console della Repubblica Francese, lo stabilimento del governo Ecclesiastico per i Sudditi Cattolici di detta Repubblica, noi dichiariamo di novamente costituire ed erigere in Francia in vigore delle presenti nostre Lettere Apostoliche, dieci Chiese Metropolitane e cinquanta Chiese Episcopali, invece di tutti gli Arcivescovi e Vescovi, cioè:

La Chiesa Arcivescovile di Parigi, ed nuovi Vescovadi di Versaglies, Meaux, Amiens, Arras, Chambray, Soissons, Troyes ed Orleans, che le assegnamo per suffraganei.

L' Arcivescovile di Bourges, ed i nuovi Vescovadi suffraganei di Limoges, Clermont, di S. Florio.

L'Arcivescovile di Lione, e i nuovi Vescovadi suffraganei di Mende, Grenoble, Valenza, e Chambery.

L'Arcivescovile di Roano, e i nuovi Vescovadi suffraganei di Evreuz, di Seez, Bayeux, e Coutances.

L'Arcivescovile di Tours e i nuovi Vesco-

copales Cenomanensem, Andegavensem, Rhedonensem, Nannetensem, Corisopitensem, Venetensem, & Briocensem, quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Burdegalensem, cum Episcopalibus Engolismensi, Pictaviensi & Rupellensi, quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Tolosonam & Episcopales Cadurcensem, Agennensem, Carcassonensem, Montispessulani & Bayonensem, quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Aquensem cum Episcopalibus Avenionensi, Dignensi, Niciensi & Adiacensi, quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Bisuntinam & Episcopales Augustodunensem, Argentinensem, Divionensem, Nancejensem, & Metensem quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Mechliniensem cum Episcopalibus Tornacensi, Gandavensi, Namurcensi, Leodiensi, Aquisgranensi, Trevirensi & Moguntinâ quas ei in suffraganeas assignamus.

Mandamus igitur dilecto filio nostro Joanni Baptistæ S. R. E. presbytero Cardinali Caprara ad carissimum in Christo filium nostrum Napoleonem Bonaparte primum Galliarum Reipublicæ Consulem Gallicanamque nationem, nostro & Apostolicæ Sedis de latere Legato, ut is juxta has nostras prædictarum Ecclesiarum tam Archiepiscopalium quam Episcopalium erectiones procedens ad eas constituendas cum congruâ unicuique Archiepiscopo & Episcopo præstanda assignatione decernat, tum sanctos titulares patronos, sub quorum in-

vadi suffraganei di Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannès, e S. Brieux.

L'Arcivescovile di Bordeaux, e i nuovi Vescovadi suffraganei di Angoulemme di Poitiers e della Roccella.

L'Arcivescovile di Tolosa e i nuovi Vescovadi suffraganei di Cahors, Agen, Carcassona, Montpeiller e Bajonna.

L'Arcivescovile d'Aix, e i nuovi Vescovadi suffraganei di Avignone, Digne, Nizza e Ajaccio.

L'Arcivescovile di Besanzone e i nuovi Vescovadi suffraganei di Autun, di Strasburgo (o Argentina) Dijon, Nancy, e Metz.

L'Arcivescovile di Malines, e i nuovi Vescovadi suffraganei di Tournay, Gand, Namur, Liegi, Aquisgrana, Treveri e Magonza.

Noi comandiamo in conseguenza ed ordiniamo al nostro diletto figlio Gio: Battista Caprara Prete della Santa Romana Chiesa, nostro Legato a Latere e della Santa Sede Apostolica presso il nostro Carissimo figlio in Gesù Cristo Napoleone Bonaparte primo Console della Repubblica Francese, e presso quella Nazione, che proceda immediatamente allo stabilimento delle Chiese Arcivescovili e Vescovili, che abbiamo erette secondo la forma da noi adottata, assegnando a ciascheduno degli

invocatione in unâ quâque Ecclesiâ Metropolitanâ ac Cathedrali templum majus erit appellandum, tum dignitates & canonicos cujuscumque Capituli juxta præscriptum sacrorum conciliorum efformandi, tum singularum diœcesium circuitum, novosque fines, clarè, atque distinctè omnia explicans atque constituens singulis decretis quæ ab eo emitti debebunt in actis omnibus conficiendis quæ ad singulas, quas diximus Ecclesias, tam decem Archiepiscopales, quam quinquaginta Episcopales peculiariter pertinebunt.

Ad quod præstandum amplissimas quasque ei facultates, etiam subdelegandas impertimur, necessarias atque opportunas ad probanda statuta respectivorum Capitulorum, ad concedendum iisdem choralia insignia, quæ iis convenire arbitrabitur, ad veteres paræcias sive supprimendas, sive arctioribus limitibus circumscribendas, sive latioribus amplificandas, & ad novas novis finibus erigendas, itemque ad omnes controversias dijudicandas quæ suboriri unquam possent in exequendis iis quæ per has litteras nostras apostolicas declarata sunt, ac generatim ad ea omnia efficienda quæ per nos ipsos effici possint, ut per erectionem prædictarum Ecclesiarum Archiepiscopalium atque Episcopalium, itemque per erectionem, ut primùm commodè fieri poterit, seminariorum, ac per constitutionem necessariarum paræciarum cum assignatione congruæ cuilibet parocho, spiritualibus necessitatibus omnium illorum catholicorum quam citiùs atque opportuniùs provideatur. Ut verò

rò

gli Arcivescovi o Vescovi la respettiva congrua, e indicando il Protettore o Titolare speciale di ciascheduna diocesi, sotto la cui invocazione la principal Chiesa è consacrata a Dio, come pure le dignità e Canonici di ciaschedun Capitolo, secondo le regole prescritte da' Canoni dè' sacrosanti Concilj; il circuito e i limiti precisi il tutto da lui spiegato nella maniera la più distinta e la più chiara in tutti i decreti ed atti, che sarà per fare per lo stabilimento de sovra espressi Arcivescovadi in numero di 10 e di cinquanta altri Vescovadi,

Noi lo rivestiamo a tale effetto de' poteri i più estesi, con la facoltà di suddelegare; Gli diamo inoltre tutta l'autorità di cui ha bisogno per approvare e confermare gli Statuti de' Capitoli respettivi, per accordar loro le insegne distintive del coro che possono a' medesimi convenire, per sopprimere le antiche parrocchie, ristringerle in più angusti limiti oppure ampliarle, per decidere tutte le controversie che potrebbero insorgere nell' esecuzione delle disposizioni inserite nelle nostre presenti lettere Apostoliche, e generalmente la piena potestà di operare tutto quello e quanto fatto avremmo da noi medesimi affine di provvedere al più presto che fosse possibile agli urgenti bisogni de' fedeli Cattolici della Francia per l' erezione delle suddette Chiese Arcivescovili e Vescovili, per lo stabilimento de' Seminarj in quel tempo che sarà possibile, e per quello delle parrocchie divenuto necessario

rò in potestate faciendâ præfato Joanni Baptistæ Cardinali-Legato procedendi per se ad omnia quæ ad constitutionem prædictarum Ecclesiarum Archiepiscopalium atque Episcopalium necessaria erunt, quin priùs ea definita, ut moris est, à Sede Apostolicâ constituantur; nihil aliud optamus, nisi ut tanti momenti res eâ celeritate quæ maximè necessaria est, omnino conficiatur, ita eidem Cardinali mandamus ut mittere ad nos curet exemplaria singula authentica actorum omnium hujus constitutionis, quæ ab eo deindè conficientur.

Confidimus autem pro eâ doctrinæ, prudentiæ, consilii laude, quâ præstat, supradictum Joannem Baptistam Cardinalem-Legatum, rectissimis nostris studiis obsecuturum, omnemque operam adhibiturum ut meliori quâ fieri ratione possit, re totâ ad exitum quem optamus perductâ, hoc tantùm bonum quod nos Catholicæ religioni parare omni studio contendimus, auxiliante Deo, tandem aliquandò consequi possimus, præsentes autem litteras, & in eis contenta & statuta quæcumque etiam ex eo quod quidlibet in præmissis, seu in eorum aliquo jus, aut interesse habentes, vel habere prætendentes etiam quomodolibet in futurum, cujusvis statûs, ordinis, præeminentiæ, & ecclesiasticæ vel mundanæ dignitatis sint, etiam specificâ & individuâ mentione & expressione digni, illis non consenserint, seu quod aliqui ex ipsis ad præmissa minimè vocati, vel etiam nullimodè aut non satis, vel sufficienter auditi fue-

rint,

rio con la congrua assegnazione per ciaschedun paroco. Nell'atto nondimeno di autorizzare il suddetto Gio. Battista Cardinale Legato à far da se stesso quanto giudicherà opportuno per l'erezione delle surriferite Chiese Arcivescovili e Vescovili, innanzi ancora che secondo il costume tutto sia stato regolato dalla S. Sede, siccome non abbiamo altro scopo, che condurre con la maggior celerità al suo felice compimento un sì importante affare, comandiamo al medesimo Cardinale di trasmetterci gli esemplari di tutti gli atti relativi a questo stabilimento e che da esso saranno fatti di mano in mano.

Noi attendiamo con fiducia dalla reputazione di dottrina, prudenza, e buon discernimento ne'consigli, che si è meritamente acquistata il prelodato Gio. Battista Cardinale Legato, che egli adempirà le nostre giuste vedute : e metterà tutto in opra, perchè questo sommo affare sia condotto al più avventuroso termine conforme a' nostri desiderj con tutti i mezzi i più efficaci, e che noi ne ritraggiamo finalmente, mediante il Divino ajuto, tutto quel bene che coi nostri sforzi cercato abbiamo di procurare in Francia alla Cattolica Religione. E le presenti lettere Apostoliche e quanto desse contengono e ordinano, non potranno esser mai impugnate sotto il falso pretesto, che quelli che hanno interesse nella totalità o in parte del contenuto delle medesime sia per il presente o per il futuro, di qualunque Stato, Ordine, preminenza Ec-

cle-

rint, aut ex aliâ quâlibet, etiam læsionis, vel alias juridicâ, & privilegiatâ, ac privilegiatissimâ causâ, colore, prætextu, & capite; etiam in corpore juris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis nostræ aut interesse habentium consensus, aliove quolibet defectu quantumvis magno, inexcogitato, substantiali, & substantialissimo, sive etiam ex eo quod in præmissis solemnitates & quæcumque alia, forsan servanda & adimplenda, minimè servata & adimpleta, seu causæ propter quas præsentes emanaverint, non satis adductæ, verificatæ, & justificatæ fuerint, aut ex quibuslibet aliis causis vel prætextibus notari, impugnari, aut aliàs infringi, suspendi, restringi, limitari, aut in controversiam vocari, sed adversus eas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque juris vel facti aut justitiæ remedium impetrari, easque omninò sub quibusvis contrariis constitutionibus, revocationibus, suspensionibis, limitationibus, derogationibus, modificationibus, decretis, vel declarationibus generalibus vel specialibus, etiam motu, scientiæ & potestatis plenitudine paribus quomodolibet, ac quibusvis de causis pro tempore factis minimè comprehendi, sed semper ab illis exceptas esse & fore, & tanquam ex Pontificiæ providentiæ officio & motu proprio, certâ scientiâ, deque apostolicæ potestatis plenitudine nostris factas, & emanatas omnimodâ firmitate perpetuò validas & efficaces existere & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri & obtinere, ac ab omnibus ad quos spectat & spe-

cta-

clesiastica o dignità secolare esser possano, e sebbene degni di speciale o personale espressa menzione, non vi abbiano acconsentito; o che qualcheduno di loro non è stato chiamato ad ascoltarne il contenuto; nè sufficientemente intese le ragioni in contrario o ne hanno sofferta qualche lesione; qualunque esser possa d'altronde lo stato della loro causa, qualunque privilegio eziandio straordinario che aver possano; qualunque colore; pretesto o citazione di un diritto anche incognito, che venga impiegato per appoggiare i loro reclami. Elleno non potranno ugualmente essere considerate infette di vizio di surrezione o orrezione di nullità o difetto d'intenzione per parte nostra, o di consenso dal canto delle parti interessate o da qualunque altro difetto sebbene grande, non preveduto, sostanziale sostanzialissimo possa supporsi, sia sotto pretesto, che le forme non sono state osservate, e ciò che dovea aversi in mira non si è avuto; e che i motivi e cause per cui sonosi emanate le presenti, non sono state sufficientemente dedotte, abbastanza verificate o spiegate; sia infine sotto qualunque altra cagione o motivo. Inoltre non potranno essere attaccate, infrante, sospese, ristrette o messe in discussione; non sarà allegato contro di esse nè il diritto di restituzione nell'intero stato precedente, nè quello della riclamazione verbale e generale o quello di qualunque altro mezzo di giustizia e di fatto, dichiarando, che elleno non sono comprese in alcuna clausola revoca-

ti-

ctabit quomodolibet in futurum perpetuò & inviolabiliter observari, ac earumdem Ecclesiarum, sic ut præfertur, noviter erectarum Episcopis, Capitulis & Canonicis, aliisque quorum favorem præsentes nostræ litteræ concernunt, perpetuis futuris temporibus plenissimè suffragari debere, eosdemque super præmissis omnibus & singulis, vel illorum causa ab aliquibus quavis autoritate quomodolibet molestari, perturbari, inquietari, vel impediri posse, neque ad probationem seu verificationem quorumcumque in eisdem præsentibus nostris litteris narratorum nullatenus unquam teneri, nec ad id in judicio, vel extrà cogi seu compelli posse, & si secùs super his à quoquam quâvis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum & prorsus inane esse, & fore, pari auctoritate volumus, atque decernimus non obstantibus de jure quæsito non tollendo de suppressionibus committendis ad partes vocatis, quorum interest, aliisque nostris & Cancellariæ Apostolicæ regulis, nec non dictarum Ecclesiarum per nos, ut præfertur, suppressarum, & extinctarum, etiam conrfimatione apostolicâ, vel quavis firmitate. Alia roboratis, statutis & consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, concessionibus, & donationibus eisdem Ecclesiis, ut præfertur, suppressis & extinctis, aut quibuscumque personis quâcumque Ecclesiasticâ, vel mundanâ dignitate fulgentibus, quantumvis specificâ & individuâ mentione dignis, etiam romanorum pontificum prædecessorum nostrorum sub quibùscumque formis, & verborum tenoribus, etiam motu simili, & de Apostolicæ

po-

tiva, sospensiva, limitativa, derogativa o modificante stabilita da qualunque specie di costituzioni, scritti o dichiarazioni generali o speciali quantunque emanate di nostro proprio moto certa scienza e piena potenza, per qualunque causa, motivo e tempo esser possa; anzi stabiliamo in contrario, e ordiniamo in virtù della nostra autorità, di nostro proprio moto, certa scienza e piena potestà Apostolica, che le suddette lettere sono e restano eccettuate da ogni e qualunque clausola, che avranno in perpetuo il loro effetto, e che verranno fedelmente osservate da chi si appartiene ed in qualunque modo, che serviranno di titolo spirituale e perpetuo a tutti gli Arcivescovi e Vescovi delle Chiese novamente erette, a' loro Capitoli e Canonici, ed altre persone, che hanno per oggetto, le quali non potranno esser molestate, turbate, impedite e inquietate giammai da chicchessia tanto in occasione delle presenti o del loro contenuto in virtù di qualunque autorità e pretesto, nè saranno tenuti a far prove e verificazioni delle medesime nè comparire in giudizio o altrove per cagione delle loro disposizioni; e se qualcheduno osasse, o per cognizione di causa o per ignoranza, qualunque esser possa la sua autorità, intraprendere il contrario, vogliamo e dichiariamo in vigore di nostra Autorità Apostolica nullo ed invalido tutto quanto potrà esser fatto non ostante le disposizioni di diritto sulla conservazione del diritto acquistato sulla necessità di consultare le parti

potestatis plenitudine, seu concistorialiter in contrarium præmissorum concessis & emanatis & longissimi ac immemorabilis temporis usu, possessione, seu quasi exercitis, atque præscriptis: Quibus omnibus & singulis, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus & formis specialis, specifica, & individua mentio, seu quævis alia expressio habenda aut alia aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & formâ in illis tradita observata incerti forent, præsentibus pro-expressis habentes, ad præmissorum omnium & singulorum effectum latissimè & plenissimè, ac specialiter & expressè, ex certâ scientiâ motuque & potestatis plenitudine paribus derogamus & derogatum esse volumus cæterisque contrariis quibuscumque volumus etiam ut ipsarum præsentium transumptis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus personæ in Ecclesiasticâ dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur quæ ipsis præsentibus adhiberetur si forent exhibitæ vel ostensæ.

Nul-

interessate quando si tratta di soppressioni; e tutte le altre regole della nostra Cancelleria Apostolica, non meno che tutte le clausole dell' erezione e fondazione delle Chiese; che abbiamo soppresse ed estinte; e quando anche tutti questi atti fossero confermati dall' Apostolica Autorità e da altre persone costituite in dignità civile ed ecclesiastica; per quanto grandi esser possano, e degne di special menzione; fossero ancora i Romani Pontefici nostri predecessori sotto qualunque forma ed espressione sieno stati emanati i decreti o concessioni contrarie alle presenti e con pienezza di potestà nel Concistoro di proprio moto; ed avessero acquistato un diritto di esercizio e di prescrizione col lungo ed immemorabile spazio di tempo. Alle quali cose tutte e singule; Noi deroghiamo per mezzo di queste presenti e vogliamo che resti derogato, quantunque non siano state inserite o specificate espressamente nelle presenti e con individuale menzione; intendendo di nostro proprio moto cognizione e piena potenza; che le presenti abbiano ad aver tutta la forza, come se il tenore delle costituzioni soppresse e quelle delle clausole speciali da osservare; vi fosse espresso nominatamente parola per parola, dovendo esse ottenere il pieno loro effetto malgrado qualunque cosa in contrario. Vogliamo altresì; che si presti alle copie delle presenti anche stampate e firmate per mano di un pubblico Notaro e segnate col sigillo di una persona costituita in

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ suppressionis, extinctionis, erectionis, constitutionis, concessionis, impertitionis facultatum, subjectionis, commissionis, mandati, decreti, derogationis & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contra-ire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ, apud S. Mariam majorem anno Incarnationis dominicæ millesimo octingentesimo primo, tertio kalendas decembris, pontificatûs nostri anno secundo.

Sign. A. Card. Prod.; B. Card. Braschius de Honestis.

Visa De Curiâ R. Manassel.

Loco ✠ Plumbi.

dignità Ecclesiastica, l'istessa fede, che si presterebbe alle medesime come se fossero presentate ed esibite nell' originale.

Non sarà perciò lecito a chiunque siasi di infrangere e contrariare con temeraria impresa questa Carta di soppressione, erezione, stabilimento, concessione, distribuzione di poteri, commissione, mandato, decreto, derogazione e volontà. E se vi è chi si accinga a tale attentato, sappia che egli incorre nell' indignazione di Dio Onnipotente e de' beati Apostoli S. Pietro e S. Paolo.

Data a Roma presso S. Maria Maggiore sotto l' anello del Pescatore. L' anno dell' Incarnazione 29 novembre 1801 il secondo anno del nostro Pontificato.

Firmato Cardinale Prodatario Braschi degli Onesti.

Veduta in Curia R. Manassei.

✠ *Luogo del Sigillo di Piombo.*

PIUS P. P. VII.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Quoniam favente Deo, spes nobis affulget assequendi, ut in omnibus locis dominio Gallicanæ Reipublicæ ad præsens subjectis, unitas sanctæ matris Ecclesiæ redintegretur, & Catholica Religio reflorescat, in quem finem per nostras apostolicas sub plumbo hac ipsâ die datas litteras de novo ereximus atque statuimus decem Metropolitanas, & quinquaginta Episcopales Ecclesias, videlicet:

Archiepiscopalem Parisiensem cum suffraganeis Versalliensem, Meldensem, Ambianensem, Attrebatensem, Cameracensem, Suessionensem, Trecensem & Aurelianensem.

Archiepiscopalem Bituricensem cum suffraganeis Lemovicensem, Claramontensem & Sancti-Flori.

Archiepiscopalem Lugdunensem cum suffraganeis Mimatensem, Gratianopolitanensem, Valentinensem & Camberiensem.

Archiepiscopalem Rothomagensem cum suffraganeis Ebroicensem, Sagiensem, Bajocensem & Constantiensem, provinciæ Rothomagensis.

Ar-

TRADUZIONE

Della Bolla, che dà al Cardinale Legato il potere d'istituire i nuovi Vescovi ed Arcivescovi in Francia.

PIO PAPA VII.
A PERPETUA MEMORIA.

Dio per sommo suo favore avendo fatta risplendere innanzi agli occhi nostri la speranza di veder ristabilita l'unità della Santa Madre Chiesa, e rifiorire la Cattolica Religione in tutti i paesi sottoposti al Dominio della Repubblica Francese, e Noi in virtù di nostre Lettere Apostoliche sigillate col Piombo spedite sotto questo istesso giorno avendo a tal'effetto erette di nuovo e fondate dieci Chiese, cioè:

L'Arcivescovile di Parigi e le sue suffraganee di Versaglies, Meaux, Amiens, Arras, Cambray, Soissons, Orleans, e Trojes.

L'Arcivescovile di Bourges e sue suffraganee di Limoges, Clermont, e S. Florio.

L'Arcivescovile di Lione e sue suffraganee di Mende, Grenoble, Valenza e Chambery;

L'Arcivescovile di Roano e sue suffraganee, di Evreux, Seez, Bajeux e Coutances;

 L'Ar-

Archiepiscopalem Turonensem cum suffraganeis Cenomanensem, Andegavensem, Abedonensem, Nannetens., Corisopitens., Venetens. & Briocens.

Archiepiscopalem Burdegalensem cum suffraganeis Ungolismensem, Pictaviensem & Rupellenensem.

Archiepiscopalem Tolosanensem, cum suffraganeis Cadurcensem, Agennensem, Carcassonensem. Montispessulanensem, & Bayonensem.

Archiepiscopalem Aquensem cum suffraganeis Avenionens., Dignens., Niciensem & Adjacensem.

Archiepiscopalem Bisuntinensem cum suffraganeis, Augustodunensem, Argentinensem, Divionensem, Nancejensem & Metensem.

Archiepiscopalem Mechliniensem cum suffraganeis Tornacensem, Gandavensem, Namurcensem, Aquisgranensem, Trevirensem & Moguntinens.

Ad quas digni, & idonei Ecclesiastici viri erunt à primo ipsius Reipublicæ Consule nominandi, & à nobis, ac pro tempore existentibus Romanis Pontificibus successoribus nostris approbandi, & servatis formis jam-pridem constitutis, canonicè instituendi juxta conventionem per similes apostolicas sub plumbo litteras nuper confirmatam; & quoniam temporis, ac circumstantiarum ratio omnino postulat, ut supradictæ omnes Ecclesiæ tam Metropolitanæ quam Episcopales, de utili, atque idoneo pastore absque ullâ vel minimâ morâ respectivè provideantur, & idcircò spatium minimè suppetit nec habendi notitiam de nominationibus à dicto Primo Consule faciendis, nec alia hic in urbe gerendi, quæ in similibus peragi solent: nos, attentis gravissimis causis animum nostrum dignè moventibus, ut omnia ar-

cean-

L'Arcivescovile di Tours e sue suffraganee di Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannes, e S. Brieux;

L'Arcivescovile di Bordeaux e suffraganee di Angoulemme, Poitiers e la Roccella.

L'Arcivescovile di Tolosa e sue suffraganee di Cahors, Agen, Carcassona, Montpeiller e Bajonna;

L'Arcivescovile di Aix e sue suffraganee di Avignone, Digne, Nizza e Ajazzo;

L'Arcivescovile di Besanzone e sue suffraganee di Autun, Strasburgo, Dijon, Nancy, e Metz;

L'Arcivescovile di Malines e sue suffraganee di Tournay, Gand, Namur, Liegi, Aquisgrana, Treveri e Magonza;

Alle quali Chiese il primo Console della suddetta Repubblica nominerà delle persone ecclesiastiche degne e capaci, che verranno approvate ed istituite da Noi e da' Romani Pontefici nostri successori secondo le forme da lungo tempo stabilite, a tenore di quanto si dice nella Convenzione confermata con simili Lettere Apostoliche sigillate in piombo, attesochè le circostanze ed i tempi esigono premurosamente che tutte le Chiese Metropolitane e Vescovili, sieno respettivamente provvedute senza alcuna dilazione di altri idonei a governarle utilmente; e dall'altro canto non potendo Noi essere istruiti con la necessaria celerità delle nomine che deve fare il suddetto primo Console, nè adempire in Roma a tutte le formalità solite osservarsi in simili

ceantur pericula, & impedimenta tollantur, quæ conceptam tanti boni spem irritam fortasse, & fructu prorsùs vacuam redderent, salvâ tamen in posterum remanente debitâ præfatæ conventionis observantiâ, motu proprio, & ex certa scientia, deque matura deliberatione, ac apostolicæ Potestatis plenitudine, dilecto filio nostro Joanni Baptistæ S. R. E. presbytero cardinali Caprara ad carissimum in Cristo filium nostrum Napoleonem Bonaparte, Primum Galliarum Reipublicæ Consulem, Gallicanamque nationem, nostro, & Apostolicæ Sedis de latere-Legato potestatem, & auctoritatem in hoc tantummodo peculiari casu impertimur, ut ipse nominationes ad præfatas Archiepiscopales Ecclesias a primævâ earum erectione nunc vacantes à supradicto Primo Consule faciendas excipere, & constito sibi prius per diligens examen, & per assuetum ea summaria forma quâ fieri possit informativum processum de fidei, doctrinæ, & morum integritate, de religionis zelo, de judiciis Apostolicæ Sedis subjectione, deque vera idoneitate juxta nostram instructionem cujuslibet Ecclesiastici viri sic nominati, unumquemque eorum etiamsi doctoratûs gradu non insignitum, memoratis Archiepiscopalibus, & Episcopalibus Ecclesiis nostro nomine respectivè præficere, & ad illas instituere possit, ac valeat. Plurimum autem in ipsius Joannis Baptistæ cardinalis-Legati prudentia, doctrina, & integritate confisis, pro certo habemus, neminem ad Archiepiscopalem, vel Episcopalem dignitatem ullo unquam modo ipsum fore admissurum, qui requisitis ad id ne-

occasioni; mossi Noi da sì giusti e possenti motivi, e volendo allontanare tutti i pericoli e dileguare tutti gli ostacoli che potrebbero deludere ed annichilare tutte le speranze concepite di un così gran bene, senza derogare in niente per l' avvenire all' osservanza della summentovata Convenzione; di nostro proprio moto, certa scienza e matura deliberazione; e pienezza dell'Apostolica nostra potestà, diamo, per questa volta solamente al nostro caro figlio Gio: Battista Caprara Prete Cardinale di S. R. Chiesa nostro Legato a Latere, e della Santa Sede Apostolica presso il Carissimo nostro figlio in Cristo Napoleone Bonaparte Primo Console della Repubblica Francese, e presso il popolo della Francia; la facoltà di poter ricevere egli stesso queste nomine, che si faranno dal prefato primo Console per le predette Chiese Arcivescovili e Vescovili attualmente vacanti dopo la loro creazione; ed inoltre l' autorità di provvedere respettivamente in nostro nome alle medesime, ed instituire per governarle delle persone ecclesiastiche ancorchè non rivestite del titolo di Dottore, dopo che ci sarà assicurato con diligenti esami ed esatto processo d' informazione da abbreviarsi secondo le circostanze, dell' integrità della fede, della dottrina, costumi, zelo per la Religione, della sommissione a' giudizj dell'Apostolica Sede e della vera capacità di ciaschéduno individuo, che verrà nominato, il tutto conforme alle nostre istruzioni. Pieni Noi di fiducia nella prudenza,

necessariis juxta canonicas leges non sit apprimè suffultus.

Eidem insuper cardinali Legato omnem facultatem, & auctoritatem tribuimus, ut per se, vel per quemcumque alium antistitem ab eo specialiter deputandum, & gratiam ac communionem Sedis Apostolicæ habentem, accitis & ad hoc adsistentibus vel aliis duobus Episcopis, vel duobus Abbàtibus, seu Dignitatibus, aut Canonicis, sive in horum defectu etiam duobus simplicibus presbyteris, cuicumque & Archiepiscopis & Episcopis sic ut præfertur canonice instituendis, emissis priùs à quolibet fidei professione, & fidelitatis debitæ juramento, consecrationis munus impendere liberè, ac licitè possit, & valeat.

Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus apostolicis, aliisque omnibus, & singulis, etiam expressâ, & individuâ mentionè dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ, apud sanctam Mariam Majorem, sub Annullo Piscatoris die XXIX. Novembris MDCCCI. Pontificatus nostri Anno secundo.

Sign. Pius P. P. VII.

J. B.

dottrina e retto intendimento del suddetto Gio: Battista Cardinale Legato, Noi viviamo nella sicurezza che non verrà rivestita della dignità Arcivescovile o Vescovile nessuna persona, che non ne abbia secondo le canoniche leggi tutte le richieste qualità.

Accordiamo eziandio all' istesso Cardinale Legato tutta l' autorità e potenza necessaria, acciò egli possa liberamente e lecitamente o da se medesimo o per mezzo di altro Vescovo che sia in comunione e grazia della S. Sede Apostolica e da lui specialmente delegato dare la consacrazione a ciascheduno degli Arcivescovi e Vescovi che devono essere istituiti canonicamente come si è detto, dopo che ciascheduno di essi avrà fatta la sua professione di fede e prestato giuramento di fedeltà, facendosi accompagnare ed assistere nelle cerimonie da due altri Vescovi, o da due Abbati, o costituiti in dignità, o Canonici, o anche in loro mancanza da due semplici Sacerdoti.

E ciò non ostante le costituzioni e regolamenti Apostolici, e tutte le altre cose a queste contrarie ed anche che avrebbero bisogno di espressa ed individuale menzione.

Data in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l' Anello del Pescatore 29. Novembre 1801 l' anno del nostro Pontificato.

PIO VII.

Giu-

J. B. Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Præsbyter Cardinalis Caprara nuncupatus ad Napoleonem Bonaparte, primum Galliarum Reipublicæ Consulem, gallicanamque nationem, sanctæ sedis apostolicæ de latere legatus, juro & promitto in verbo cardinalis per sacros ordines meos, manibut ad pectus positis, primo Galliarum Reipublicæ Consuli, me legati munere non functurum, nec facultatibus mihi à Sanctâ Sede concessis usurum, nisi quamdiù in Republicâ & primo Galliarum Consuli placuerit, adeo ut certior factus de illius voluntate, illi convenienter, legati nomen & jus, continuo sim depositurus; simulque omninm quæ gerentur à me, legatione finitâ, codicillos relicturum in manibus ejus quem voluerit primus Galliarum Reipublicæ Consul: item constitutionem, leges, statuta & consuetudines Reipublicæ servaturum, nec ullo modo gubernii Reipublicæ auctoritati & jurisdictioni, juribus, libertatibus & privilegiis ecclesiæ gallicanæ derogaturum. In quorum testimonium has præsentes manu meâ subscripsi, ac prætereà sigillo meo muniendas curavi.

PIUS

Giuramento del Cardinale Caprara.

Io Gio: Battista Caprara Prete Card. della Santa Romana Chiesa presso Napoleone Bonaparte primo Console della Repubblica Francese e presso il Popolo di Francia, Legato a *Latere* della Santa Sede Apostolica, giuro e promet-to in parola di Cardinale innanzi al primo suddetto Console della sovrespressa Repubbli-ca, per i sacri Ordini dei quali sono rivesti-to, e toccandomi il petto, di non usare del-le facoltà concessemi dalla S. Sede come so-pra, e delle funzioni di Legato, se non quan-do parrà e piacerà alla suddetta Repubblica al primo Console medesimo, e tosto le deporrò col nome di Legato, quando da lui sarà sti-mato bene e gli parrà conveniente; e termi-nata la Legazione e tutto quanto a me spet-ta, rimetterò nelle mani della persona che verrà da esso indicata tutti i documenti e car-te che esisteranno in mio potere; come pure di osservare tutte le costituzioni, Leggi e Sta-tuti di detta Repubblica, e in nessun modo far cose contrarie al Governo, non meno che derogare alle libertà, diritti, autorità e giu-risdizione della Chiesa Gallicana. In fede di che ho sottoscritto il presente giuramento di mia propria mano e l'ho munito col mio si-gillo ec.

PIO

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI.

Dilecto filio nostro Johanni-Baptistæ tituli S. Onuphrii S. R. E. presbytero Cardinali Caprara nuncupato, Archiepiscopo Episcopo Œsino ad carissimum in Christo filium nostrum Napoleonem Bonaparte, primum Galliarum Reipublicæ Consulem, nostro & Apostolicæ Sedis Legato de latere, salutem & apostolicam benedictionem.

Dextera Altissimi quæ semper in ostensione virtutis magnificata est, renovavit etiam temporibus hisce nostris magnalia sua. Illud si quidem est operatum, ut tot inter impetus ac procellarum jactationes quibus universa Gallia tamdiu est agitata, longè maxima nationis illius pars, religionis quam à majoribus acceperat & ab incunabulis hauserat, retinentissima fuerit, in eâque conservandâ avorum suorum gloriam, à quibus tot bona accepit Ecclesia, ad memoriam sæculorum omnium sit æmulata. Propterea nec desivimus, nec desituri unquam erimus, in omni spiritus nostri humilitate, gratiam agere misericordiarum Deo, qui, tot inter angustias, quibus premimur, tantasque curarum moles, quas cùm semper, tùm iis potissimùm temporibus necessario habere debet sarcina supremi episcopatûs, quæ infirmitati nostræ, inscrutabili Dei judicio est imposita, ad consolandos nos divinitatis suæ lumine rationem nobis suppeditare est dignatus, quâ catholica religio ad liberum ministeriorum exercitium in regionibus

PIO VESCOVO
SERVO DE' SERVI DI DIO.

Al diletto Nostro figlio Gio: Battista Caprara Cardinale Prete della S. Romana Chiesa del titolo di S. Onofrio, Arcivescovo e Vescovo di Iesi, nostro Legato a Latere e della S. Sede Apostolica, presso il Carissimo nostro Figlio in Cristo Napoleone Bonaparte primo Console della Repubblica Francese.

La destra dell'Altissimo, che in tutti i tempi, ha manifestata con splendore la sua potenza, ha rinnovati a' giorni nostri i suoi prodigj. In mezzo all'impeto furioso delle procelle da cui è stata agitata la Francia, la più grande e sana parte di quella Nazione, è rimasta sempre fortemente attaccata alla Religione de' suoi antenati succhiata col latte, bramosa di conservare la gloria de' proprj avi, che tanto bene in tutti i secoli hanno arrecato alla Chiesa. Non abbiamo perciò cessato nè cesseremo giammai di rendere i più umili ringraziamenti al Dio delle misericordie, che ha voluto in mezzo alle tante cure e sollecitudini annesse specialmente ne' presenti tempi, al sommo Pontificato del quale ci ha incaricati per imperscrutabile segreto suo giudizio, di far balenare innanzi a' nostri occhi un raggio di consolazione offrendoci i mezzi di rendere in quel paese alla Cattolica Religione il libero esercizio del suo ministero, e rifiorire si veda

nibus illis revocata, ad pristinam cultûs sui puritatem, sanctitatemque possit reflorescere. Paterna charitas, quâ nos Gallicanam nationem semper complexi fuimus, & ardentia illa studia quibus urgemur, ut opus tàm benè susceptum, auxiliante Deo, ad majorem ejus gloriam, per imbecillitatem nostram feliciter conficiatur, nos vehementer sollicitos habet, rationesque omnes excogitare cogit, quæ ad hoc tantum bonum constituendum conferant, cum quo salus tam multarum animarum, quas Christus Dominus sanguine suo redemit, est omnino conjuncta.

Propterea cum ad id consequendum illud maximè, tùm nobis, tùm gubernio ipsi gallicano, prodesse posse videatur, si nostrum atque apostolicæ Sedis legatum constituamus, qui in Galliam se conferens, & spiritualibus fidelium illorum necessitatibus præsto sit, & ea bona properet quæ ex conventione inter nos & gubernium Reipublicæ gallicanæ initâ expectari debent, auditis venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus quos quemadmodum deliberatio tantæ rei postulabat, omnes convocandos censuimns, nnanimi eorumdem consilio & assensu, te, dilecte fili noster, delegimus, cujus fidei, religioni & exploratæ prudentiæ tantum ac tam grave hoc munus committeremus illud persuasi, te, pro ea virtute ac singulari sapientiâ quâ præstas, ac præsertim pro eo amore ac studio quod semper, in cœteris muneribus quæ tibi à sede apostolicâ concredita sunt administrandis, erga catholicam Ecclesiam ostendisti, desiderio atque expectationi nostræ esse cumulatissimè responsurum.

“Te

da l' antica purità del suo Culto. L' amor paterno, che Noi abbiamo sempre portato alla Nazione Francese e il nostro desiderio ardente di ravvisare quest' Opera sì bene incominciata condotta a un avventuroso fine mediante il Divino ajuto, ci riempiono di una viva impazienza e ci obbligano a cercare tutte le maniere di operare un sì gran bene, dal quale dipende la salute di tante anime, che Nostro Signore Gesù Cristo si è degnato salvare a prezzo del suo sangue.

Ora siccome ci è parsa non meno che al Governo Francese, util cosa per l' oggetto propostoci di stabilire in nostro nome e in nome dell'Apostolica Sede un Legato, il quale portandosi in Francia provveda a' bisogni spirituali de' fedeli ed acceleri il felice effetto della Convenzione conclusa tra Noi e la Repubblica Francese, dopo avere uditi i nostri Venerabili fratelli i Cardinali di S. Romana Chiesa che abbiamo giudicato conveniente di dover tutti convocare, per deliberare sopra un affare di tanta importanza, così di loro consenso ed unanime parere abbiamo scelto Voi nostro diletto figlio, per confidare alla vostra fede, Religione, e prudenza un tanto e sì rilevante officio, persuasi che sorpasserete ogni nostro desiderio ed espettativa, mediante la virtù e saviezza che vi distinguono, ed in modo particolare per l' attaccamento e zelo che non avete cessato di dimostrare per gl' interessi della Cattolica Chiesa nelle altre incom-

ben-

" *Te igitur in nostrum & Apostolicæ Sedis legatum ad primum Galliarum Reipublicæ Consulem, vigore præsentium eligimus constituimus & deputamus, circumspectioni tuæ mandantes, ut munus hujusmodi pro tuâ in Deum pietate, in nos & hanc sanctam Sedem reverentiâ, in christianam Rempublicam studio, alacri animo suscipias, ac sedulo, diligenterque, Deo juvante, exequaris, donec id pro necessitate temporum opportunum judicabitur.*

Datum Romæ apud S. Mariam majorem, anno Incarnationis dominicæ millesimo octingentesimo primo IX. Kalend. septembris, pontificatûs anno secundo.

benze che dalla S. Sede vi sono state addossate.

Pertanto in vigore delle presenti Lettere, vi eleggiamo, deputiamo, e stabilischiamo in qualità di nostro Legato e dell' Apostolica Sede presso il primo Console della Repubblica Francese, raccomandovi, in nome del vostro amore verso Dio, del vostro rispetto per Noi e per la Santa Sede e affezione agl' interessi della Religione, di ricevere questa missione con gioja e adempirla mediante la Divina grazia con fedeltà e con zelo, finchè la necessità delle circostanze ce la renderà necessaria.

Data in Roma presso S. Maria Maggiore l' anno dell' incarnazione di Nostro Signor Gesù Cristo 1801 sotto dì 24 Agosto l' anno II del nostro Pontificato.

Proclama del primo Console a' Francesi per notificar loro formalmente la piena restituzione del Culto Cattolico, e vuole che sia inscritto nel Bullettino delle Leggi :

" FRancesi ! Dal seno di una rivoluzione ispirata dall' amor della patria, scoppiarono tutto a un tratto fra voi delle dissensioni religiose che divennero il flagello delle vostre famiglie, l' alimento delle fazioni ; e la speranza de' vostri nemici. Una politica insensata tentò di soffocarle sotto la ruina degli Altari e della Religione medesima. Alla sua voce cessarono quelle devote solennità ove i cittadini si chiamavano col dolce nome di fratelli ; e si riconoscevano tutti eguali sotto la mano di Dio che li avea creati : il moribondo, rimasto solo nel suo dolore, non intese più quella voce consolante che chiama i cristiani a una miglior vità, e Dio medesimo parve esiliato dalla natura. ,,

" Ma la coscienza pubblica, ed il sentimento dell' indipendenza delle opinioni, si sollevarono ; e ben presto, traviati dai nemici esteri, la loro esplosione portò la distruzione nei nostri dipartimenti ; alcuni Francesi obbliarono d'essere Francesi ; e divennero gli strumenti dell' odio straniero : D' altronde le passioni scatenate ; la morale senza appoggio ; la sciagura senza speranza nell' avvenire, tutto si riuniva a portare il disordine nella società. ,,

" Per arrestare questo disordine, bisognava ri-

ristabilire la religione sulla di lei base, e non si potea farlo che con misure approvate dalla Religione istessa. L'esempio de' secoli e la ragione imponevano di ricorrere al sommo Pontefice per ravvicinare le opinioni e riconciliare i cuori: Il capo della Chiesa pesò colla sua saviezza l'interesse dello Stato; la di lui voce si fece intendere ai Pastori; il Governo acconsentì a ciò ch' egli approvava; e i Legislatori ne hanno fatto una legge della Repubblica:,,

" Così scompajono tutti gli elementi di discordia; così svaniscono tutti gli scrupoli che potevano spaventare le coscienze, e tutti gli ostacoli che la malevolenza poteva opporre al ritorno della pace interna:,,

" Ministri d'una Religione di pace! copra l'obblìo il più profondo le vostre dissensioni, le vostre sciagure e i vostri falli: vi unisca la medesima Religione coi medesimi nodi, con nodi indissolubili, agli interessi della patria. Spiegate per essa tutta la forza e tutto l'ascendente che vi dà il vostro ministero sugli spiriti, formino le vostre lezioni e i vostri esempj i giovani cittadini all'amore delle nostre istituzioni, all'attaccamento per le autorità tutelari che furono create per proteggerle; imparino da voi che il Dio della pace è il Dio pur anche delle armate, e ch'egli combatte con quelli che difendono l'indipendenza e la libertà della Francia.,,

" Cittadini che professate le Religioni protestanti! la Legge estese egualmente sopra di

voi

voi le sue cure. Vi unisca tutti nel medesimo amor per la patria, nel medesimo rispetto per le Leggi, nel medesimo affetto dei membri della gran famiglia, quella morale sì santa, sì pura, sì fraterna, e le controversie di dottrina non alterino giammai que' sentimenti che la religione ispira e comanda.„

" Francesi! uniamoci tutti per la felicità della patria e dell' umanità. Questa Religione che civilizzò l' Europa, sia ancora il legame che ne riavvicini gli abitanti, e siano sempre associate le virtù che esige ai lumi che ci richiamano.

Dato a Parigi, dal Palazzo del Governo, li 27 germile anno X. ec.„

" Bonaparte primo Console della Repubblica Francese ordina, che questo Proclama sia inserito nel Bollettino delle Leggi ed affisso in tutti i Dipartimenti della Repubblica.„

INDICE DE' DOCUMENTI

Contenuti in questa Collezione.

PIUS EPISCOP
DEI, AD
RIAM.

Ecclesia Christi
Jerusalem novam
dit Joannes, indè
tatem, cæteraque
surgit, quod nedu
ca, sed & una s
fundata, ex firm
clesiæ omnium un
sacramentis, in iisd
bjectione atque obsequ
tota vis illa ac pulch
sticum corpus nobilita
ejus præcipuum ac
cum & ejus propr
ad consummatione
eadem Ecclesia, qu
tequàm ad patrem
verbis sic pro ea
„ eos quos dedisti
„ nos ... ut omne
„ in me & ego in
„ sint. „

TRADUZIONE

Della Bolla di ratifica della Convenzione stabilita tra la Repubblica Francese e Sua Santità.